

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro di Grazia e Giustizia

(BONIFACIO)

NELLA SEDUTA DEL 7 LUGLIO 1977

Ordinamento della professione di avvocato

ONOREVOLI SENATORI!

1. — Nelle passate legislature, il Parlamento della Repubblica ha avuto ripetutamente occasione di portare il suo esame, in modo approfondito ed efficace, sul problema del rinnovamento della disciplina dell'attività professionale forense, tuttora sostanzialmente regolata dalla normativa contenuta nel regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578, convertito con modificazioni nella legge 22 gennaio 1934, n. 36, nonché nel regolamento emanato con il regio decreto 22 gennaio 1934, n. 37. Numerose disposizioni legislative, invero — in un arco di tempo che ha visto radicali mutamenti nelle condizioni socio-economiche e nella stessa struttura istituzionale del Paese — hanno apportato modifiche ed adattamenti in una materia, come quella dell'attività forense, di fondamentale importanza per il regolare svolgimento della vita associata e dei rapporti giuridici tra le varie componenti del tessuto organico dello Stato; si è trattato, tuttavia, di riforme parziali e provvisorie che non hanno certo soddisfatto le esigenze di rinnovamento manifestatesi, in misura

crescente, nelle sedi più qualificate dei professionisti e degli operatori del diritto.

Già il decreto legislativo luogotenenziale 23 novembre 1944, n. 382, che ha ripristinato i soppressi ordini e collegi professionali dettando norme particolari per le professioni forensi, aveva riservato espressamente a successivi, organici provvedimenti la generale riforma dell'ordinamento forense. Non sono infatti mancate, fin dalla I legislatura repubblicana, le iniziative legislative tendenti ad attuare l'auspicato rinnovamento della disciplina della professione, in armonia, del resto, con l'orientamento manifestatosi per numerose altre categorie: dottori commercialisti (decreto del Presidente della Repubblica 27 ottobre 1953, n. 1067), ragionieri e periti commerciali (decreto del Presidente della Repubblica 27 ottobre 1953, n. 1068), geologi (legge 3 febbraio 1963, numero 112 e 25 luglio 1966, n. 616), biologi (legge 24 maggio 1967, n. 396), giornalisti (legge 3 febbraio 1963, n. 69), periti agrari (legge 28 marzo 1968, n. 434), dottori agronomi (legge 7 gennaio 1976, n. 3).

Vanno, a tal riguardo, menzionati i disegni di legge presentati dai Ministri di grazia

e giustizia Grassi, De Pietro, Gonella, Bosco negli anni dal 1949 in poi e che hanno dimostrato il costante interessamento del Governo alla soluzione dei problemi posti dalla necessità di adeguamento dell'ordinamento forense alle nuove esigenze della realtà sociale e giuridica del Paese. Esigenze peraltro evidenziate ed ampiamente discusse dalla classe forense, particolarmente in occasione dei vari congressi nazionali della categoria, e che si sono spesso tradotte in formali e precise proposte di riforma: dai congressi di Trieste (1955), Bologna (1957), Palermo (1959) e Bari (1963), ai più recenti di Cagliari (1971) e Perugia (1973), l'evoluzione dialettica della concezione stessa della professione nella moderna società ha potuto manifestarsi pienamente, fornendo quelle necessarie, determinanti indicazioni che il legislatore democratico non può non porre a base di una organica ed aggiornata strutturazione della categoria.

2. — Con tali premesse, il testo del disegno di legge presentato al Senato della Repubblica dal Ministro di grazia e Giustizia nella precedente legislatura (n. 422/Senato) ha rappresentato la concreta attuazione di aspettative concordemente condivise dall'intera classe forense e l'accoglimento di soluzioni ed istanze che, a livello normativo, trascendono gli interessi puramente settoriali della categoria per qualificarsi in opzioni strettamente coordinate con i principi informatori della moderna organizzazione sociale e giuridica dello Stato e, sotto tale riflesso, tuttora valide ed attuali.

Il presente disegno di legge — pertanto — si richiama direttamente al testo suddetto, di cui assume gran parte delle linee direttive, adottandone sostanzialmente la struttura fondamentale. Le differenti soluzioni prospettate, in relazione a singoli problemi, rispetto al testo precedente, sono tutte ispirate alla rilevata necessità di un ulteriore coordinamento dell'attività professionale e dell'organizzazione della categoria con le esigenze della collettività e le competenze e responsabilità degli organi dello Stato: l'intervenuto approfondimento dei diversi aspetti di una materia di così vasto respiro

ha quindi condotto ad una precisa individuazione del concetto e dei criteri di autonomia, giustamente rivendicati dalla classe forense, nonché ad una esatta valutazione della rilevanza dei compiti e delle funzioni ad essa riconosciuti dall'ordinamento giuridico del Paese.

Il temperamento, coerentemente adottato, di posizioni e considerazioni non sempre necessariamente coincidenti, costituisce l'elemento qualificante dell'attuale testo cui conferisce — nella stretta connessione tra puro tecnicismo giuridico ed efficace organizzazione pratica — valido ed accettabile titolo di legittimità. Va pur sempre rilevato, nella complessiva struttura del provvedimento, l'esplicito e puntuale riconoscimento del principio d'indipendenza, sostanziale ed organica, della professione forense, che attinge dalla norma un grado di responsabilità e di autogestione che non trova riscontro in alcuna delle altre categorie di liberi professionisti: principio che — unitamente alle linee fondamentali ed ai criteri-base adottati dal testo — è stato condiviso anche dal Consiglio superiore della magistratura.

3. — Particolarmente rilevante nella nuova strutturazione della categoria sancita dal presente disegno di legge è — senza dubbio — la unificazione delle professioni di avvocato e procuratore suggerita dallo stesso Consiglio nazionale forense, pur con l'adozione di opportune misure di garanzia.

Sono ben note, in proposito, le ragioni che vengono comunemente adottate in favore dell'unificazione delle professioni suddette. Il permanere della loro differenziazione non ha mancato, invero, di suscitare, specie in epoca recente, notevoli perplessità e critiche: al riguardo è stato osservato che, per il pressochè generale esercizio cumulativo di entrambe le attività forensi e per le estese facoltà di difesa — in sede civile e penale — riconosciute, in aggiunta ai poteri di rappresentanza giudiziale della parte, al procuratore dalla normativa vigente, la distinzione delle due professioni non avrebbe più giustificazione logica e sarebbe priva di un effettivo e concreto contenuto.

Più specificamente si è rilevato che l'esigenza di riservare agli avvocati le cure elevate e gravi della difesa, attribuendo ai procuratori quelle di minor impegno della rappresentanza della parte — comunemente adottata a sostegno del principio della distinzione delle due professioni — sarebbe soddisfatta solo se la legge forense stabilisse una effettiva e netta separazione tra le due attività, preordinata al conseguimento di una capacità professionale specializzata; finalità — queste — che risultano, invece, estranee alla normativa attuale ed a quella prevista dai vari progetti della nuova disciplina della materia, favorevoli al mantenimento della distinzione. Si è, inoltre, rilevato che non sarebbe fondato assumere che l'attribuzione agli avvocati del pieno e non limitato territorialmente esercizio dell'attività forense troverebbe giustificazione nel più elevato grado della loro preparazione professionale, posto che l'iscrizione nell'albo degli avvocati può essere conseguita dai procuratori anche per semplice anzianità dopo lo svolgimento di un periodo minimo di esercizio professionale e, ciò che più rileva, senza alcun concreto controllo sull'entità, intensità e qualità dell'attività effettivamente svolta.

Le sopra accennate argomentazioni — di cui non può essere disconosciuta la sostanziale esattezza — inducono a considerare l'attuale suddivisione degli albi forensi, e delle competenze relative, tra due distinte figure di professionisti alla stregua di un sistema fondato più su concezioni tradizionali che su effettive ragioni giuridiche di principio. Va, invero, ricordato come il primo ordinamento professionale, fondato sulla legge 8 giugno 1874, n. 1938, contenesse una precisa differenziazione delle due categorie forensi basata su di una effettiva e concreta diversità dei requisiti richiesti per l'appartenenza a ciascuna di dette categorie: per l'iscrizione all'albo dei procuratori, infatti, era sufficiente aver superato gli esami universitari relativi ai cinque codici.

La distinzione delle due professioni, pertanto, ha perso gradualmente ogni ragione d'essere, da un lato in conseguenza dell'av-

vicinamento e della progressiva identificazione della preparazione tecnica prescritta nei due casi e, dall'altro, in seguito all'adozione del principio della cumulabilità, da parte dello stesso professionista, delle funzioni proprie del procuratore e dell'avvocato. A ciò va aggiunto, come già rilevato, che ai semplici procuratori sono state attribuite, dall'ordinamento vigente, anche funzioni diverse da quelle di sola rappresentanza, rientranti nel vero e proprio patrocinio spettante agli avvocati.

Da quanto precede sembra potersi affermare che l'attuale duplicità di categorie professionali per le diverse funzioni connesse all'esercizio dell'attività forense non trova giustificazione nè in sostanziali esigenze di natura giuridica nè in concrete considerazioni di carattere organizzativo della professione.

Alla distinzione, dogmaticamente apprezzabile ed indubbiamente rilevante ai fini della disciplina processuale, tra funzioni procuratorie e funzioni difensive non appare infatti necessariamente connessa una separata attribuzione delle funzioni stesse a categorie professionali diverse, le quali, peraltro, finiscono col costituire un reciproco completamento ed una progressiva acquisizione delle rispettive competenze. D'altro canto, la regolamentazione che l'unico disegno di legge ha previsto per la categoria dei cosiddetti praticanti è tale da assicurare — sia attraverso il periodo di pratica forense, portato a tre anni, sia altresì attraverso la nuova strutturazione degli esami — una soddisfacente selezione qualitativa degli aspiranti.

In conseguenza della prevista unificazione delle due professioni, si è provveduto a formulare la normativa (artt. 46-53) dell'esame richiesto per l'iscrizione nell'albo degli avvocati, fissato in sede distrettuale anzichè nazionale.

4. — Le disposizioni contenute nel titolo I sono di carattere generale. La prima di esse, innovando alla disciplina vigente, qualifica l'attività forense come funzione che concorre a rendere effettivi i principi enunciati dall'articolo 24 della Costituzione.

La suaccennata definizione tende a porre in risalto il carattere di libera professione dell'attività forense, in quanto, se è vero che la funzione del patrocinio è indubbiamente di pubblico interesse, deve però ritenersi che ad essa non possa essere attribuito un carattere di stretta ufficialità.

Merita, poi, di essere messo in evidenza che la disposizione in esame ha risolto il non facile problema della natura del Consiglio nazionale e del rapporto strutturale che lo lega agli organismi professionali locali.

Ciò si è ottenuto creando un'organizzazione per così dire federalistica, nella quale i singoli organi locali, che hanno personalità giuridica e rappresentano gli interessi collettivi dei propri iscritti, costituiscono nel loro complesso, per il conseguimento degli scopi di interesse generale, un unico ordine nazionale, avente anch'esso personalità giuridica e rappresentato dal Consiglio nazionale forense.

Nell'articolo 2 sono indicati gli scopi essenziali che gli ordini sono chiamati a perseguire: a tal riguardo si precisa che è sembrato opportuno adottare il testo già presentato al Parlamento nella IV legislatura che attribuisce agli ordini forensi, ma senza carattere di esclusività, la rappresentanza e tutela degli interessi professionali degli iscritti. La formulazione adottata — con lo esplicito richiamo alla libertà sindacale garantita dalla Costituzione — tende ad assicurare, nella rispettiva collocazione, sia la funzione pubblicistica relativa alla cura degli interessi generali della società, sia la rappresentanza e tutela degli interessi più propriamente professionali e di categoria, affidati alle libere associazioni sindacali.

Il secondo comma dell'articolo stabilisce che gli ordini ed i professionisti, nell'esercizio delle rispettive attribuzioni, sono soggetti soltanto alla legge: la disposizione ampiamente dibattuta in occasione dell'esame delle precedenti stesure del disegno di legge, trova la sua giustificazione nell'intento di sancire, nella maggior misura possibile, le prerogative di autonomia ripetutamente rivendicate dalla classe forense e si inquadra organicamente nella nuova struttura della professione.

5. — L'articolo 3 attribuisce al consiglio dell'ordine la competenza a procedere disciplinarmente nei confronti degli avvocati anche nell'ipotesi di abbandono della difesa dell'imputato, prevista dai primi tre commi dell'articolo 131 del codice di procedura penale.

La disposizione, di cui è perfino superfluo sottolineare l'importanza, costituisce un'ulteriore garanzia dell'indipendenza dell'ordine forense; i consigli professionali, d'altra parte, non mancheranno — nell'applicazione concreta della norma — di esercitare con il dovuto rigore il potere disciplinare nei riguardi delle eventuali trasgressioni ai doveri della difesa.

È stata, poi, richiesta, come condizione essenziale per mantenere l'iscrizione nell'albo, l'effettività dell'esercizio professionale (art. 4). Tale condizione, ovviamente, non è richiesta per chi esercita il mandato parlamentare.

Per garantire che gli iscritti mantengano ininterrottamente i requisiti necessari per l'iscrizione nell'albo, si è sancito il dovere dei consigli dell'ordine di procedere ogni due anni alla revisione dell'albo (art. 81) al fine di cancellare chi non si trovi più nelle condizioni richieste per rimanervi iscritto.

In materia di esercizio professionale, va segnalato — per l'importanza anche pratica della soluzione adottata — l'articolo 5: l'accertamento dell'effettivo svolgimento della professione, istituzionalmente affidato agli ordini, può essere tuttavia effettuato avvalendosi anche degli elementi acquisiti, nell'espletamento delle sue funzioni, dall'ente di previdenza forense e dal medesimo forniti, attraverso un'attività di collaborazione che non mancherà di dare i suoi frutti, ai competenti organi professionali.

6. — Il titolo I, accanto alle norme di carattere generale ora illustrate, contiene alcune disposizioni riguardanti i diritti e i doveri dei professionisti forensi. Degna di menzione, tra queste, è la norma dell'articolo 9, che stabilisce i principi di etica professionale da osservarsi nell'esercizio della attività forense, indicando anche alcune trasgressioni a tali doveri considerate di particolare gravità.

Nell'articolo 11, allo scopo di aumentare e rafforzare l'autonomia dell'ordine forense, è disposto che gli avvocati debbono prestare il giuramento prima della ammissione all'esercizio professionale, in pubblica e solenne seduta del consiglio dell'ordine, anzichè, com'è previsto dalla legislazione vigente, davanti agli organi della magistratura.

In tema di assistenza ai non abbienti, il disegno di legge presentato al Parlamento nella precedente legislatura (n. 453 Senato) stabiliva che l'assunzione e lo svolgimento del gratuito patrocinio dei non abbienti fossero obbligatori per gli avvocati. Il testo attuale, mentre mantiene la disposizione (art. 13), fa salva l'ipotesi che ricorrano « giustificati motivi » per il rifiuto dell'assistenza: la soluzione è sembrata accettabile, anche perchè rappresenta un'attenuazione delle richieste formulate in sede di congresso forense, secondo cui il professionista sarebbe stato sempre libero di accettare o meno l'incarico.

Particolare attenzione merita la disposizione di cui all'articolo 15, concernente il segreto professionale. Non si è potuto accogliere al riguardo la proposta della commissione ministeriale, intesa a stabilire che gli avvocati e i procuratori non possono, senza autorizzazione del cliente, essere obbligati a deporre su quanto loro confidato o pervenuto a conoscenza per ragioni del loro ufficio, ovvero esibire o lasciare ispezionare documenti ad essi affidati per le stesse ragioni.

È sembrato, infatti, che il segreto professionale sia sufficientemente garantito dall'articolo 351 del codice di procedura penale e che ogni ulteriore limitazione del potere del magistrato verrebbe ad intralciare l'accertamento, già tanto difficile, della verità.

7. — Le disposizioni contenute nel titolo II concernono le attività che sono incompatibili con quelle forensi (artt. 17-21) e contemplano i casi in cui il professionista deve essere ritenuto indegno di esercitare la professione (artt. 22-23). Esse si ispirano a criteri di particolare rigore quanto alle con-

dizioni richieste per l'iscrizione nell'albo e tendono ad evitare che la professione forense sia esercitata in concorso con altre attività svolte continuativamente a scopo di lucro.

Degna di attenzione è la disposizione dell'articolo 17, lettera d), che dichiara incompatibile l'esercizio della professione con la qualità di socio illimitatamente responsabile nelle società di persone ovvero di amministratore unico o di consigliere di amministrazione o di delegato nelle società di capitale.

Si è poi disposta (art. 18), per coloro che siano chiamati ad assumere elevati uffici parlamentari o ministeriali, l'incompatibilità ad esercitare la professione forense, limitatamente alla durata dell'incarico.

Nell'articolo 20 è stata meglio disciplinata la materia relativa all'esercizio professionale da parte degli avvocati addetti, con rapporto di pubblico impiego, ad uffici legali interni di pubbliche amministrazioni o di istituzioni pubbliche soggette a tutela o vigilanza dello Stato, delle province e dei comuni, riconfermando il principio che detti professionisti possono ottenere l'iscrizione in uno speciale elenco annesso all'albo, con esercizio limitato alle cause ed affari inerenti all'ufficio cui sono addetti.

Il divieto temporaneo per gli ex magistrati all'esercizio della professione di avvocato, che le norme vigenti stabiliscono in due anni, è stato portato a tre anni. Con disposizione che si ispira a ragioni ovviamente analoghe, questa disciplina è stata estesa agli ex prefetti ed ex questori (art. 21).

8. — Come già in precedenza accennato, si è provveduto ad unificare le due professioni di avvocato e procuratore.

L'iscrizione nell'albo degli avvocati può avvenire dopo il compimento di un periodo di pratica professionale di tre anni presso un avvocato iscritto nell'albo da almeno cinque anni e dopo, naturalmente, il superamento del relativo esame di abilitazione (art. 31).

In materia d'iscrizione nell'albo speciale per le giurisdizioni superiori è stata previ-

sta la sola iscrizione per esami (art. 32), con esclusione di quella per anzianità.

Si è ritenuto opportuno conservare con qualche modifica, come del resto precedentemente previsto dal disegno di legge n. 278, presentato nell'ottobre 1968, la disciplina vigente per quanto concerne l'iscrizione di diritto nell'albo ordinario od in quello speciale dopo un congruo periodo, dei docenti universitari e degli ex appartenenti alle magistrature ordinaria, amministrativa e militare nonché degli ex avvocati dell'Avvocatura dello Stato (artt. 31 e 32).

Notevole rilevanza assume, poi, nella normativa concernente la pratica professionale la disposizione (art. 35) che subordina l'ammissione dei laureati che non abbiano superato, nel relativo piano di studi, taluno degli esami fondamentali per l'esercizio della professione, al superamento dei medesimi presso l'università in cui hanno conseguito la laurea: trattasi di una innovazione, rispetto alle precedenti stesure, suggerita da esigenze maturate solo recentemente, in relazione alle modifiche intervenute nell'ordinamento degli studi universitari. Le disposizioni necessarie per rendere possibile l'attuazione dell'innovazione saranno oggetto della nuova normativa sull'istruzione superiore.

Del pari notevole può considerarsi la norma dell'articolo 41, che, portando a tre anni la durata del periodo di praticantato prevede l'istituzione di un corso obbligatorio di applicazione professionale e la corrispondenza, per i tirocinanti non abienti, di borse di studio a carico dello Stato, sia pure limitatamente al primo anno, in cui non è consentito ai praticanti di svolgere attività professionale: il conseguente onere finanziario va, ovviamente, inquadrato nella nuova qualificazione adottata, per la funzione dell'avvocato, di partecipazione alla realizzazione dei principi fissati dall'articolo 24 della Costituzione.

Particolare interesse presenta la norma di cui all'ultimo comma nel quale viene prevista la possibilità, per i praticanti, di esercitare il patrocinio davanti ai conciliatori e pretori, del distretto di corte d'appello nel quale sono iscritti, dopo un anno di pratica effettivamente svolta.

Sono state regolate, altresì, con apposite disposizioni (artt. 27-29) le relazioni tra il titolare dello studio ed i suoi sostituti o collaboratori, escludendo in ogni caso che tali relazioni possano assumere natura impiegatizia.

Anche gli esami di abilitazione professionale sono stati dettagliatamente strutturati (artt. 46-53).

L'aspetto più evidente dell'intera disciplina degli esami è costituito, indubbiamente, dall'accentuata autonomia riconosciuta all'ordine forense nelle fasi organizzative e decisorie degli esami, sia per quello di abilitazione all'esercizio della professione di avvocato (artt. 46-48), sia per quello di ammissione all'albo speciale dei patrocinanti davanti alle giurisdizioni superiori (articoli 50-53).

Parallelamente alla disposizione relativa alla pratica forense (art. 39), è stato disposto che l'esame di avvocato dovrà essere sostenuto presso il distretto nel cui territorio è stata ultimata la pratica (art. 49).

9. — Notevoli innovazioni sono state introdotte in materia di elezione e composizione dei consigli dell'ordine.

Il numero dei componenti del consiglio dell'ordine è stato meglio proporzionato al numero degli iscritti (art. 67). Si sono stabiliti per detti componenti requisiti più severi di eleggibilità (art. 68) con l'esigere che essi non siano mai stati colpiti da sanzioni disciplinari gravi ed abbiano una determinata anzianità di iscrizione.

Mentre si è prolungata a tre anni la permanenza in carica, si sono rese più severe le sanzioni contro la negligenza dei componenti che, senza giustificato motivo, restino assenti per cinque volte consecutive dalle sedute (art. 70).

Altre importanti innovazioni sono state introdotte per assicurare il buon funzionamento delle assemblee degli ordini (art. 54), disciplinando il procedimento per le elezioni con l'adozione del sistema delle proposte di candidatura (art. 60) opportunamente disposto come remora alle auto-candidature. Sono state risolte, altresì, con apposite disposizioni, le incertezze alle quali dava luo-

go la legge vigente relativamente alle elezioni di ballottaggio (art. 61).

Nuova è anche l'istituzione delle assemblee distrettuali (art. 64) le quali, oltre la ordinaria funzione elettorale per la nomina dei componenti del Consiglio nazionale forense (art. 65) potranno opportunamente servire nelle loro riunioni straordinarie (articolo 66) alla discussione di argomenti professionali di comune interesse per gli ordini del distretto.

Circa la gestione finanziaria dell'ordine, speciale attenzione va riservata al disposto degli articoli 72, 119 e 121 con i quali — al fine di evitare disparità di trattamento, possibili arbitrii, nonchè eventuali decisioni non giustificate — viene stabilito che i limiti massimi dei contributi annuali dovuti dagli iscritti negli albi ai singoli consigli, ovviamente adeguati alle necessità di ciascun ordine, sono fissati dal Consiglio nazionale forense ogni biennio; analoga procedura è prevista per il contributo annuale dovuto al Consiglio nazionale, mentre — per quanto concerne la facoltà da parte dei consigli dell'ordine di disporre un aumento supplementare del contributo ad essi dovuto — viene stabilito che esso non possa in alcun caso superare il doppio del contributo stesso.

Innovativa, rispetto all'ordinamento vigente, è la norma prevista dal terzo comma dell'articolo 72, secondo la quale i professionisti che non versino il contributo fissato possono essere sospesi sino alla data del pagamento, osservate le forme stabilite per l'avvertimento.

Degna, infine, di particolare rilievo è l'introduzione, da tempo auspicata di un organo di controllo della gestione finanziaria, il collegio dei revisori dei conti (art. 58) eletto con le stesse modalità previste per il consiglio dell'ordine.

10. — Particolare attenzione merita l'articolo 73, concernente lo scioglimento del consiglio dell'ordine: esso attribuisce, infatti, il potere di sciogliere il consiglio dell'ordine al Ministro di grazia e giustizia ed al Consiglio nazionale. Va, peraltro, avvertito che i due poteri, pur concorrendo, non

sono della stessa ampiezza: invero, il Consiglio nazionale può sciogliere il consiglio dell'ordine, oltre che per gravi violazioni di legge, in tutti i casi di inosservanza dei doveri di ufficio o di norme di legge e nella ipotesi di impossibilità di funzionamento; il Ministro, invece, può sciogliere il consiglio solamente quando questo abbia commesso « gravi violazioni di legge ».

Si è, in tal modo, cercato di riconoscere e rafforzare l'autonomia dell'ordine forense, senza, tuttavia, consentire che detta autonomia si estenda oltre i limiti segnati dall'ordinamento giuridico. È di tutta evidenza, infatti, che lo Stato non può disinteressarsi dell'attività degli enti pubblici e tanto meno privarsi di ogni possibilità di diretto intervento nel caso che detti enti, nell'esercizio delle pubbliche potestà ad essi attribuite, commettano gravi violazioni di legge.

Non può trascurarsi, infine, che contro ogni eventuale abuso del potere in argomento offrono ampia garanzia sia la possibilità del sindacato di legittimità da parte del Consiglio di Stato, sia la responsabilità politica che il Ministro assume di fronte al Parlamento per i propri atti.

Per quanto concerne le modalità dello scioglimento, va osservato che la nomina del commissario è stata, in ogni caso, attribuita al Consiglio nazionale forense. Merita inoltre far cenno che la durata massima della gestione commissariale attualmente fissata in novanta giorni, è stata elevata a quattro mesi (art. 75).

È stato, poi, escluso dalle attribuzioni del commissario straordinario l'esercizio della funzione disciplinare, ritenendosi non opportuno affidare i giudizi in materia tanto grave e delicata ad organi diversi da quelli normali e privare l'inculpato della garanzia offerta dalla decisione collegiale.

11. — Tra le disposizioni del titolo VIII, concernente la tenuta dell'albo, un particolare cenno merita l'articolo 76. In esso è sancito l'obbligo, per chi aspiri all'iscrizione nell'albo, di dichiarare, sul proprio onore, di non trovarsi in alcun caso di incompatibilità o indegnità. Il pieno affidamento al senso di responsabilità ed alla rettitudine

del dichiarante, per quanto concerne la sussistenza di eventuali situazioni di incompatibilità o indegnità, giustifica la sanzione della radiazione nei confronti di chi ottenga l'iscrizione in base a dichiarazione riconosciuta falsa.

Più compiuta disciplina è stata data (articolo 78) alla cancellazione. Tra i casi di cancellazione, in armonia con quanto disposto dall'articolo 11, è stata prevista la mancata prestazione del giuramento nel termine fissato dal consiglio.

Nuova è la disposizione dell'articolo 81, secondo la quale il consiglio, nella revisione biennale dell'albo, deve tenere conto anche dei fatti precedenti all'iscrizione qualora siano stati ignorati all'atto della medesima.

È stato conservato un potere di intervento del pubblico ministero in materia di sospensione cautelare e di tenuta dell'albo (artt. 79 e 82), non solo perchè trattasi di normativa di carattere generale, comune a molti altri ordinamenti professionali, ma anche perchè l'autonomia dell'ordine professionale non risulta in alcuna misura menomata in quanto detto intervento è diretto a controllare unicamente la sussistenza ed il permanere dei requisiti per l'iscrizione all'albo, senza comunque interferire sulla vita e sull'attività dell'ordine.

12. — Il potere disciplinare, attribuito agli ordini, trova nel disegno di legge ampia ed organica disciplina, anche se, in adesione ai voti espressi dalla classe forense, non si fa più menzione dell'istituto del censore, già previsto nel testo del disegno di legge presentato dal ministro Bosco.

Ai criteri di maggior rigore accolti nella configurazione delle infrazioni disciplinari e nella previsione delle relative sanzioni, fa riscontro la migliore regolamentazione del procedimento con una compiuta ed accurata disciplina dell'istruzione preliminare (art. 89), del dibattimento (art. 96) e della revocazione (art. 110).

Per quanto riguarda in particolare le sanzioni disciplinari, si è avuto cura di porre in evidenza le differenze che passano tra i provvedimenti per la tenuta dell'albo e le sanzioni disciplinari anche quando, come

avviene per la sospensione cautelare (articoli 79 e 104), possano avere identica denominazione. Così pure si è distinto tra la cancellazione e radiazione, limitando l'uso di quest'ultimo termine alla sola cancellazione disposta in conseguenza di un giudizio disciplinare (art. 100) e lasciando, invece, il primo termine alla cancellazione per perdita della cittadinanza o per qualsiasi altro motivo non disciplinare (art. 78).

Per i casi di mancanza lieve o scusabile è stato introdotto il richiamo verbale (articolo 99) che non ha carattere di sanzione disciplinare.

Si è, poi, traendo esempio dall'articolo 20 del regio decreto-legge 31 maggio 1946, n. 511, sulle guarentigie della magistratura, semplificata la forma dell'avvertimento, rispetto al quale, secondo la legislazione vigente, si dà l'anomalia che dovrebbe essere pronunciato per lettera, pur richiedendosi sempre la solennità del dibattimento disciplinare. Si è pertanto, disposto che l'avvertimento può essere pronunciato senza dibattimento (per lettera o verbalmente) salva all'inculpato la facoltà di chiedere di essere sottoposto a procedimento disciplinare (articolo 102).

Come sanzioni disciplinari, si sono mantenute quelle previste dalla legge vigente, ma la durata massima della sospensione è stata portata a due anni. È sembrato, infatti, che l'attuale massimo di un anno sia inadeguato in quei casi che, pur non giustificando la sanzione estrema della radiazione rivestano particolare gravità.

Il termine di prescrizione dell'azione disciplinare (art. 112) risulta fissato in cinque anni ed il richiamo, in materia di decorrenza, sospensione ed interruzione della prescrizione stessa, di tutta la normativa al riguardo prevista dagli articoli 158, 159, 160 e 161 del codice penale sembra tale da garantire, nella misura più ampia, le aspettative e le richieste in proposito della classe forense.

Si è riconosciuto ai consigli degli ordini il potere di applicare discrezionalmente le sanzioni che meglio ritengano adeguate alle circostanze ed alla gravità della mancanza disciplinare (art. 101). Tuttavia si sono sta-

biliti alcuni casi (art. 103) in cui, per certe mancanze particolarmente gravi, la sanzione della radiazione è comminata dalla stessa legge.

Nell'intento di eliminare alcune incertezze sorte nell'applicazione delle disposizioni vigenti, si è tenuta distinta la radiazione di diritto da quella facoltativa e la sospensione avente carattere di sanzione disciplinare dalla sospensione meramente cautelare (articolo 104), quest'ultima estesa anche al caso di procedimento disciplinare di particolare gravità.

Altra innovazione meritevole di rilievo è quella dell'articolo 107 che, allo scopo di evitare gli inconvenienti derivanti dall'effetto sospensivo del ricorso (art. 109), dà facoltà ai consigli, nell'applicare la sanzione disciplinare della radiazione o della sospensione, di ordinarne, anche quando non sia disposta dalla legge, l'immediata esecuzione nonostante il ricorso. È stata, infine, espressamente prevista (art. 91) la possibilità di richiedere, anche tramite il procuratore della Repubblica, le informazioni e gli accertamenti necessari all'esercizio della funzione disciplinare.

13. — Il provvedimento mantiene al Consiglio nazionale forense le funzioni giurisdizionali che attualmente esso esercita.

È noto, infatti, che al Consiglio nazionale è riconosciuta, dalla legislazione vigente, natura di organo speciale di giurisdizione, in quanto ad esso furono trasferite, con il decreto legislativo luogotenenziale 23 novembre 1944, n. 382, le funzioni giurisdizionali proprie del soppresso Consiglio superiore forense.

Le osservazioni espresse in contrario non valgono a scalfare il criterio di massima che si evince dalla norma di cui all'articolo 102 della VI disposizione transitoria della Costituzione, il cui combinato disposto consente il mantenimento delle giurisdizioni speciali anteriormente esistenti anche quando, secondo ciò che ha sottolineato autorevole dottrina ed una pronuncia della Corte costituzionale, sia stata, come nel caso, riveduta la disciplina nella quale si inserisce l'organo giurisdizionale. E della facoltà an-

zidetta sembra doveroso avvalersi in considerazione dell'esercizio altamente qualificato di detta funzione giurisdizionale sinora effettuato dai suoi componenti — i più eminenti avvocati d'Italia —, della natura delle controversie e, infine, del rispetto della tradizionale autonomia dell'ordine forense.

Contro le decisioni del Consiglio è dato, secondo l'articolo 111 della Costituzione, ricorso per incompetenza, eccesso di potere o violazione di legge alle sezioni unite della Corte di cassazione, con rinvio, in caso di annullamento, al consiglio stesso.

Oltre che all'interessato, il potere di ricorrere avverso le decisioni del Consiglio nazionale spetta al procuratore generale presso la corte di cassazione (art. 122).

L'attribuzione di tale concorrente potere di ricorso non è senza precedenti nel nostro ordinamento, essendo prevista dall'articolo 72, quinto comma, del codice di procedura civile.

Nell'ultimo comma dell'articolo 122 è stata prevista l'applicazione alle decisioni del Consiglio nazionale forense della norma di cui all'articolo 110 relativa alla revocazione.

Per quanto concerne le attribuzioni del Consiglio, è noto che, secondo la legge attuale, oltre le funzioni giurisdizionali in materia di tenuta dell'albo e di disciplina sugli iscritti, spettano al Consiglio nazionale limitate attribuzioni di carattere amministrativo, quali il potere di determinare il contributo dovuto dagli iscritti nell'albo. Il presente testo amplia notevolmente le funzioni del Consiglio nazionale, conferendo tra l'altro a quest'ultimo il compito di dare pareri sui disegni di legge o di regolamento riguardanti la professione forense o attinenti alla amministrazione giudiziaria (art. 119, lettera e). Inoltre, viene affidata a detto Consiglio la rappresentanza dell'Ordine nazionale (art. 1) e la cura degli interessi del medesimo (art. 119).

Particolare rilievo va dato al disposto dell'articolo 123 con il quale viene istituita la « Unione delle curie »: trattasi di un organo, non contemplato dall'ordinamento vigente, cui spettano compiti di collaborazione con il Consiglio nazionale forense e con la Cassa di previdenza per la tutela

degli interessi morali, culturali ed economici della categoria. In coerenza con tali finalità e per assicurare il necessario collegamento tra i massimi organi rappresentativi dei professionisti e le organizzazioni periferiche nonchè gli opportuni contatti con l'ente cui è demandata la funzione previdenziale, si è prevista una particolare composizione dell'organo di cui trattasi, assicurando la partecipazione ad esso dei presidenti dei maggiori ordini forensi.

Inoltre, si è prevista la possibilità di una convocazione congiunta dell'Unione delle curie e del Consiglio nazionale forense, per la trattazione di problemi di maggior rilievo.

Degna di menzione è, infine, la disposizione dell'articolo 125, secondo la quale i verbali di conciliazione tra professionisti e clienti in materia di compensi professionali, intervenuti alla presenza del presidente del-

l'ordine o di un consigliere da lui delegato, sono titolo esecutivo.

Estendendo il sistema in vigore (art. 636) del codice di procedura civile), la norma di cui all'articolo 127 fa divieto al giudice, salvi i casi di richiesta di provvedimento cautelare, di decidere sulle domande del professionista attinenti a liquidazione di compensi professionali, qualora il professionista stesso non abbia richiesto ed allegato agli atti del giudizio il parere del competente consiglio dell'ordine.

Va, infine, menzionata la procedura di determinazione dei criteri di liquidazione dei diritti, delle indennità e degli onorari che risulta innovata significativamente con la previsione, mutuata dalla normativa vigente per gli ingegneri ed architetti, che siano al riguardo sentite le più rappresentative associazioni sindacali.

DISEGNO DI LEGGE
—**TITOLO I****DISPOSIZIONI GENERALI****CAPO I****DEGLI ORDINI LOCALI, DELL'ORDINE NAZIONALE
E DEL TITOLO PROFESSIONALE****Art. 1.***(Ordini locali e
Ordine nazionale degli avvocati)*

Gli avvocati, nell'esercizio della loro libera professione, adempiono una funzione che concorre a rendere effettivi i principi enunciati dall'articolo 24 della Costituzione.

Presso ogni tribunale gli avvocati costituiscono un unico ordine rappresentato da un consiglio.

Per il conseguimento degli scopi d'interesse generale gli ordini locali costituiscono un unico Ordine nazionale, rappresentato dal Consiglio nazionale forense.

Ciascun ordine locale e l'Ordine nazionale forense sono, ciascuno nei limiti della propria competenza, persone giuridiche di diritto pubblico.

Art. 2.*(Attribuzioni degli ordini)*

Ogni ordine custodisce il proprio albo, esercita la funzione disciplinare e rappresenta e tutela gli interessi professionali degli iscritti all'albo, senza pregiudizio della libertà sindacale garantita dall'articolo 39 della Costituzione.

Gli ordini nell'esercizio delle loro funzioni e gli avvocati nell'esercizio della loro professione sono soggetti soltanto alla legge.

Art. 3.

(Disciplina degli ordini)

La disciplina professionale degli avvocati spetta esclusivamente agli ordini, anche nei casi previsti nei primi tre commi dell'articolo 131 del codice di procedura penale, con le relative sanzioni disciplinari e civili, fatta salva la facoltà dell'autorità giudiziaria di informare con rapporto scritto il consiglio dell'ordine competente sulla condotta dell'avvocato contraria ai suoi doveri.

Art. 4.

(Effettività dell'esercizio professionale)

Per mantenere l'iscrizione nell'albo è necessario l'effettivo esercizio della professione da accertarsi, nei modi stabiliti dal regolamento di cui all'articolo 134, dal consiglio dell'ordine, il quale decide anche sulla reiscrizione dell'avvocato, che dopo essere stato cancellato, intenda riprendere tale esercizio.

La disposizione del comma precedente non si applica a chi esercita il mandato parlamentare.

Art. 5.

(Iniziative della Cassa nazionale di previdenza e assistenza)

La Cassa nazionale di previdenza e assistenza degli avvocati ha l'obbligo di segnalare al consiglio dell'ordine ai fini della cancellazione dall'albo il professionista che non si trovi più nella condizione prevista dall'articolo 4. Avverso la decisione negativa del consiglio dell'ordine la Cassa può proporre ricorso al Consiglio nazionale forense con le modalità e nei termini di cui all'articolo 59 del regio decreto 22 gennaio 1934, n. 37. Il ricorso può essere, altresì, proposto qualora il Consiglio non provveda entro il termine di tre mesi dalla richiesta.

Art. 6.

(Uso del titolo)

Nessuno può assumere il titolo nè esercitare le funzioni di avvocato se non è iscritto nell'albo di un ordine o nell'albo speciale previsto dall'articolo 26.

Sono autorizzati a conservare il titolo gli avvocati che, dopo averne acquistato il diritto, siano stati cancellati dall'albo a loro richiesta.

L'autorizzazione è sempre data con specifica deliberazione del consiglio, che deve revocarla, osservate le forme del procedimento disciplinare, ove accerti che chi è stato autorizzato a conservare il titolo, eserciti attività incompatibile e non conforme al decoro dell'ordine.

I provvedimenti e le decisioni del consiglio in materia sono impugnabili a norma degli articoli 82, 109 e 110.

Art. 7.

(Abuso del titolo e delle funzioni)

Le violazioni dell'articolo 6 sono punite rispettivamente a norma degli articoli 498 e 348 del codice penale, salvo che il fatto costituisca reato più grave.

CAPO II

DEI DOVERI E DEI DIRITTI
DEI PROFESSIONISTI FORENSI

Art. 8.

(Requisiti di condotta)

Per ottenere e conservare l'iscrizione nell'albo si richiedono specchiata integrità e costante decoro di condotta nell'esercizio della professione nonchè un comportamento conforme alla dignità dell'ordine forense.

L'accertamento di tali requisiti è sempre riservato alla valutazione del competente Consiglio dell'ordine.

Art. 9.

(Doveri professionali)

La professione forense dev'essere esercitata con probità, dignità, diligenza, lealtà e discrezione, e con spirito di colleganza.

Si considerano come infrazioni particolarmente gravi all'onore professionale l'accaparramento di clientela, il patto di quota-lite ed ogni forma di richiamo pubblicitario.

Art. 10.

(Società di avvocati)

La professione può essere esercitata tanto individualmente quanto in forma societaria secondo la disciplina che regola le società tra professionisti.

Art. 11.

(Giuramento)

Gli avvocati non possono essere ammessi all'esercizio professionale se prima non abbiano prestato giuramento.

Il giuramento è prestato in pubblica solenne seduta del consiglio dell'ordine, nella quale il presidente o altro avvocato da lui incaricato, illustra la dignità del ministero forense ed i doveri di chi è chiamato ad esercitarlo.

La formula del giuramento è la seguente:
« Consapevole della pubblica dignità dell'ordine forense, giuro di osservare con lealtà, diligenza e onore i doveri professionali del mio ufficio ».

Art. 12.

(Obbligo della residenza)

L'avvocato deve risiedere nella circoscrizione del tribunale del proprio ordine; deve

comunicare immediatamente al consiglio la sede del proprio ufficio ed ogni suo mutamento.

Se non risiede nel capoluogo, deve però avere in questo un proprio ufficio, ovvero un ufficio presso altro avvocato.

Art. 13.

*(Patrocinio dei non abbienti
e designazione d'ufficio)*

È dovere degli avvocati assumere e svolgere con diligenza, qualora non ricorrano giustificati motivi, il patrocinio dei non abbienti, a norma di legge.

Essi non possono senza giusto motivo rifiutarsi di assumere la rappresentanza e il patrocinio ai quali siano designati dal consiglio dell'ordine a norma dell'articolo 69, lettera *m*), o dal giudice nei casi previsti dalla legge.

Art. 14.

(Solidarietà professionale)

Gli avvocati sono tenuti al dovere di solidarietà e mutualità, sotto forma di contributi a scopi previdenziali e assistenziali a norma di legge.

Art. 15.

(Segreto professionale)

Gli avvocati sono tenuti ad osservare il segreto professionale, salvo le deroghe previste dalla legge.

Art. 16.

(Compenso)

Ferme restando le disposizioni sul patrocinio dei non abbienti, gli avvocati hanno diritto a compenso, a norma di legge, e al rimborso delle spese, osservati sempre i divieti degli articoli 1261 e 2233, ultimo comma, del codice civile.

TITOLO II

DELLA INCOMPATIBILITÀ
E DELLA INDEGNITÀ

CAPO I

DELL'INCOMPATIBILITÀ

Art. 17.

*(Attività professionali,
commerciali e impiegatizie)*

L'iscrizione all'albo e l'esercizio della professione di avvocato sono incompatibili:

a) con ogni altra professione, ed in genere con qualsiasi altra attività svolta continuativamente a scopo di lucro escluse quelle di carattere scientifico, letterario, artistico e giornalistico, purchè non diano luogo a rapporto impiegatizio o alla qualificazione di giornalista professionista;

b) con la qualità di ministro di qualsiasi culto;

c) con l'esercizio del commercio o di affari o speculazioni di natura commerciale, in nome proprio o in nome altrui, e con ogni forma di mediazione;

d) con la qualità di socio illimitatamente responsabile nella società di persone ovvero di amministratore unico o delegato o di consigliere di amministrazione nelle società di capitali, fatta eccezione per le società di cui all'articolo 10;

e) con la qualità di impiegato dello Stato e di qualsiasi ente, istituto e amministrazione pubblica;

f) con la qualità di impiegato privato, anche se l'impiegato abbia per oggetto l'esercizio della difesa o della consulenza legale.

In ogni caso, l'esercizio della libera professione svolta in situazione di incompatibilità non è valutabile ai fini del riconoscimento del diritto alle prestazioni previdenziali.

Art. 18.

(Uffici parlamentari e ministeriali)

L'esercizio della professione forense rimane sospeso di diritto per chi sia chiamato ad esercitare l'ufficio di Presidente della Repubblica; di Presidente del Senato o della Camera dei deputati; di componente di Corte costituzionale; di Ministro o Sottosegretario di Stato; di componente il Consiglio superiore della magistratura; di presidente di un Consiglio regionale o di componente di una Giunta regionale. Gli investiti di tali uffici conservano l'iscrizione nell'albo.

Art. 19.

(Professori di discipline giuridiche e professionisti addetti ad uffici legali interni)

La disposizione dell'articolo 17, lettera e), non si applica:

a) ai professori delle Università e degli altri istituti superiori e ai professori di discipline giuridiche degli istituti medi superiori della Repubblica;

b) a coloro che ricoprono uffici contemplati dall'articolo seguente, nei limiti ivi stabiliti.

Art. 20.

(Limiti di esercizio dei professionisti addetti agli uffici legali interni)

Gli avvocati addetti con rapporto di pubblico impiego ad uffici legali interni di pubbliche amministrazioni o di istituzioni pubbliche soggette a tutela o vigilanza dello Stato, delle province e dei comuni per l'esercizio continuativo della difesa e della consulenza legale, possono essere iscritti soltanto in uno speciale elenco aggiunto all'albo. Gli iscritti in tale elenco possono esercitare la professione solo per le cause e per gli affari appartenenti all'ufficio cui sono addetti, con divieto di esercitare al di

fuori di questi limiti e con l'osservanza dell'articolo 4.

Per l'iscrizione nello speciale elenco è richiesta una attestazione ufficiale della pubblica amministrazione e delle istituzioni pubbliche che certifichi la stabile costituzione dell'ufficio legale e l'appartenenza ad esso del professionista, in qualità di pubblico impiegato.

Art. 21.

(Incompatibilità temporanea per gli ex magistrati, ex prefetti ed ex questori)

Coloro che siano stati magistrati dell'ordine giudiziario o delle giurisdizioni amministrative o magistrati militari non possono esercitare le professioni di avvocato nei distretti nei quali abbiano esercitato, negli ultimi cinque anni, le loro funzioni, se non sia trascorso un triennio dalla cessazione delle funzioni medesime. Tale limitazione non si applica a coloro che non abbiano conseguito funzioni superiori a quelle di magistrato di tribunale o equiparate.

Coloro che hanno svolto funzioni di prefetto o vice prefetto, questore o vice questore, non possono esercitare la professione di avvocato nei distretti giudiziari nelle province nelle quali hanno esercitato, negli ultimi cinque anni, le loro funzioni se non sia trascorso un triennio dalla cessazione delle funzioni medesime.

CAPO II

DELL'INDEGNITÀ

Art. 22.

(Condanne penali)

Fermo in ogni caso il disposto dell'articolo 7, non possono essere iscritti nell'albo coloro che sono stati condannati, con sentenza passata in giudicato, per alcuno dei reati

per i quali l'articolo 103 prescrive la radiazione.

Art. 23.

(Riabilitazione)

Qualora sia intervenuta riabilitazione, e siano decorsi almeno dieci anni dal suo conseguimento, la iscrizione può essere concessa dal Consiglio nazionale forense, previo parere favorevole non vincolante del consiglio dell'ordine nel cui albo la iscrizione è stata richiesta.

TITOLO III

DELLE FUNZIONI DEGLI AVVOCATI

Art. 24.

(Iscrizione nell'albo)

L'avvocato deve essere iscritto nell'albo di un solo consiglio dell'ordine e non può essere iscritto in altro albo professionale.

Art. 25.

(Estensione territoriale della funzione)

L'avvocato iscritto nell'albo esercita il patrocinio in ogni grado dinanzi a tutti gli uffici giudiziari della Repubblica, fermo restando il disposto dell'articolo 26 per il patrocinio dinanzi alle giurisdizioni superiori.

Esso assume la rappresentanza della parte in sede civile e in sede penale per l'azione civile dinanzi alla corte d'appello, alle sezioni distaccate della stessa corte, alle corti di assise e a tutti i tribunali e le preture del distretto in cui è compreso il tribunale presso il quale è iscritto. La stessa regola vale, entro i limiti del distretto, per la rappresentanza dinanzi ai commissari regionali per gli usi civici.

Art. 26.

(Patrocinio dinanzi alle giurisdizioni superiori)

L'avvocato, per patrocinare dinanzi alla Corte costituzionale, alla corte di cassazione, al Consiglio di Stato ed alla Corte dei conti in sede giurisdizionale, al Tribunale supremo militare, al Tribunale superiore delle acque pubbliche ed alla Commissione centrale per le imposte, deve essere iscritto nell'albo speciale.

Tale norma vale per il patrocinio dinanzi al Consiglio nazionale forense.

Art. 27.

(Sostituzione di avvocati)

L'avvocato, sotto la propria responsabilità, ha facoltà di nominare stabilmente, tra gli avvocati del distretto, uno o più sostituti dandone comunicazione al consiglio dell'ordine dove è iscritto.

I sostituti rappresentano a tutti gli effetti l'avvocato che li ha nominati.

Art. 28.

(Collaboratori d'ufficio)

L'avvocato, che nell'adempimento degli affari professionali si fa coadiuvare da colleghi, rimane, in ogni caso, personalmente responsabile verso i clienti.

Art. 29.

(Rapporto di sostituzione e di collaborazione)

La sostituzione e la collaborazione previste dagli articoli 27 e 28 non determinano, ad alcun effetto, rapporti di natura impiegatizia, anche se retribuiti con onorari periodici.

I sostituti ed i collaboratori sono compensati in relazione all'entità ed importanza del lavoro prestato.

Il professionista che si avvale di questa collaborazione vigila affinché sia svolta in modo da contribuire alla piena ed autonoma formazione professionale dei colleghi più giovani.

Art. 30.

(Attività di avvocati stranieri)

È in facoltà dell'avvocato, previa autorizzazione del consiglio dell'ordine, di avvalersi della consulenza giuridica di un avvocato abilitato all'esercizio professionale in altro Stato, purchè in detto Stato esista reciprocità di trattamento.

Gli avvocati cittadini degli altri Stati membri delle Comunità europee sono ammessi all'esercizio delle attività professionali in Italia secondo la disciplina ad essi applicabile.

TITOLO IV

DELLE CONDIZIONI
PER LA ISCRIZIONE NELL'ALBO

Art. 31.

(Iscrizione nell'albo degli avvocati)

Per l'iscrizione nell'albo l'avvocato, oltre a quanto stabilito nell'articolo 8, deve dimostrare:

a) di essere cittadino italiano o italiano appartenente a regioni non unite politicamente all'Italia;

b) di godere il pieno esercizio dei diritti civili;

c) di avere conseguito la laurea in giurisprudenza, conferita o confermata da una università della Repubblica;

d) di aver compiuto presso un avvocato iscritto nell'albo da almeno cinque anni, ovvero presso l'Avvocatura dello Stato, la pratica di tre anni secondo le norme del titolo V della presente legge;

e) di aver superato, dopo il compimento della pratica, l'esame di cui all'articolo 46;

f) di avere la residenza, agli effetti professionali, nella circoscrizione del tribunale del consiglio dell'ordine dove l'iscrizione è chiesta.

Nono sono richiesti i requisiti di cui alle lettere d) ed e) per coloro che abbiano effettivamente esercitato funzioni di magistrato ordinario, amministrativo o militare, o di avvocato dell'Avvocatura dello Stato per almeno cinque anni, nonchè per i professori di ruolo di discipline giuridiche delle università della Repubblica dopo tre anni di insegnamento.

Art. 32.

(Iscrizione nell'albo speciale per le giurisdizioni superiori)

L'avvocato, dopo tre anni di ininterrotto esercizio professionale, consegue il diritto alla iscrizione nell'albo speciale se, durante questo periodo, compie un biennio di pratica presso lo studio di un avvocato iscritto da almeno dieci anni nell'albo speciale e se, successivamente, supera l'esame di cui all'articolo 46.

I professori di ruolo di discipline giuridiche delle università della Repubblica dopo sei anni di insegnamento, nonchè coloro che abbiano effettivamente esercitato funzioni di magistrato ordinario, amministrativo o militare o di avvocato dell'Avvocatura dello Stato per almeno quindici anni conseguono di diritto, a domanda, l'iscrizione nell'albo speciale.

Art. 33.

(Iscrizione nel solo albo speciale)

L'avvocato iscritto nell'albo speciale da oltre cinque anni ha facoltà di mantenere solo questa iscrizione chiedendo la cancellazione dall'albo ordinario. In tale caso esercita il patrocinio unicamente dinanzi alle giurisdizioni superiori, senza obbligo di residenza a norma dell'articolo 12.

TITOLO V

DELLA PRATICA E DEGLI ESAMI

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 34.

(Carattere della pratica)

La pratica consiste in un effettivo ed attivo tirocinio alla professione forense nelle sue diverse esplicazioni e deve essere seguita con scrupolosa assiduità, diligenza e profitto.

Art. 35.

(Ammissione alla pratica)

L'ammissione alla pratica è deliberata dal consiglio dell'ordine.

L'ammissione alla pratica è consentita ai laureati in giurisprudenza che abbiano superato gli esami sulle seguenti materie: diritto costituzionale, diritto amministrativo, diritto civile, diritto penale, diritto processuale civile, diritto processuale penale, diritto del lavoro, diritto commerciale.

Per i laureati che non abbiano superato taluno degli esami sopraindicati, l'ammissione alla pratica è subordinata al superamento degli esami stessi presso l'Università in cui hanno conseguito la laurea.

La durata della pratica decorre dalla data della deliberazione.

Il praticante è iscritto in apposito registro tenuto dal consiglio dell'ordine.

Art. 36.

(Requisiti per l'ammissione alla pratica)

Non può ottenere l'ammissione alla pratica colui che non abbia i requisiti prescritti dall'articolo 8 o si trovi in uno dei casi di incompatibilità o indegnità previsti dagli articoli 17 e 22 della presente legge.

Art. 37.

(Inizio e continuità della pratica)

La pratica forense non può avere inizio prima del conseguimento della laurea in giurisprudenza.

La pratica deve essere continuativa. Se interrotta per oltre un anno deve essere ricominciata; se interrotta per legittimo impedimento può essere completata purchè l'interruzione non superi i sei mesi.

Art. 38.

(Disciplina dei praticanti)

I praticanti sono soggetti al potere disciplinare del consiglio dell'ordine.

La sospensione disciplinare, se protratta per oltre un anno, produce gli effetti stabiliti dall'ultimo comma dell'articolo 37, nella prima ipotesi.

In caso di radiazione dal registro dei praticanti la nuova iscrizione può essere concessa soltanto a norma dell'articolo 23.

Art. 39.

(Obbligo di residenza dei praticanti)

Il praticante ha l'obbligo di risiedere nella circoscrizione dell'ordine presso il quale è iscritto.

Il trasferimento della pratica in altra circoscrizione, con le modalità dettate dall'articolo 77 in quanto applicabili, non può avvenire se non in caso di effettivo trasferimento della residenza.

CAPO II

SVOLGIMENTO DELLA PRATICA

Art. 40.

(Dovere di consentire la pratica)

Gli avvocati hanno il dovere morale, nei limiti delle loro possibilità, di accogliere nei propri studi gli aspiranti alla pratica.

Il consiglio dell'ordine vigila e collabora affinchè tale dovere sia adempiuto.

Art. 41.

(Attuazione della pratica)

Il periodo di pratica ha la durata minima di anni tre. Nel primo anno l'aspirante all'esercizio di avvocato deve frequentare obbligatoriamente un corso di applicazione forense organizzato dal competente consiglio dell'ordine, con divieto assoluto di ogni attività professionale. Con separato provvedimento di legge sarà prevista la corresponsione di borse di studio, a carico dello Stato, per i tirocinanti non abbienti. Nei successivi due anni l'aspirante alla professione di avvocato deve svolgere la pratica nello studio e sotto la guida di un avvocato, salvo quanto disposto nel successivo comma terzo.

La pratica in uno studio professionale comprende: l'effettiva partecipazione al lavoro dello studio, sia all'interno di esso, sia negli uffici giudiziari; l'istruzione delle cause; le ricerche di dottrina e di giurisprudenza; la preparazione, sotto la guida e la revisione del titolare dello studio, di atti processuali e scritti defensionali.

La pratica biennale di cui all'ultima parte del primo comma può essere parzialmente svolta, per non più di un anno, presso gli uffici giudiziari. A tal fine, i consigli degli ordini possono stabilire le necessarie intese con i magistrati dirigenti le preture, i tribunali, le procure della Repubblica ed i tribunali amministrativi regionali, concordando le modalità della pratica stessa: è comunque esclusa dalla pratica l'assistenza alle attività di natura decisionale o riservata.

L'avvocato, nei giudizi avanti al giudice conciliatore e al pretore, con delega scritta data per singoli atti e sotto la sua responsabilità, ha facoltà di farsi sostituire dal praticante, il quale ha diritto di essere compensato per le prestazioni giudiziali svolte.

Dopo il primo anno di pratica gli aspiranti sono ammessi ad esercitare, per un periodo di tempo non superiore a quattro anni, il patrocinio davanti ai conciliatori ed ai pretori del distretto di corte di appello nel quale sono iscritti per la pratica: l'esercizio del patrocinio è subordinato alla presentazione del giuramento a norma dell'articolo 11.

Art. 42.

(Assistenza alle udienze)

I praticanti hanno l'obbligo di assistere ad un congruo numero di udienze civili e penali anche istruttorie, presso i diversi organi giurisdizionali, secondo le modalità stabilite dal regolamento.

Art. 43.

(Conferenze ed esercitazioni per i praticanti)

I praticanti hanno l'obbligo di partecipare ai corsi di conferenze sulla pratica forense ed alle esercitazioni, conversazioni o dibattiti indetti dal consiglio dell'ordine.

Art. 44.

(Certificato di compiuta pratica)

Il consiglio dell'ordine, alla fine della pratica regolarmente svolta, rilascia, a richiesta dell'interessato, certificato di compimento occorrente per l'ammissione all'esame.

In caso contrario stabilisce la prosecuzione della pratica per un periodo non superiore a due anni.

Avverso il provvedimento di cui al comma precedente è ammesso ricorso nel termine di trenta giorni dalla relativa comunicazione al Consiglio nazionale forense che decide nel merito.

In pendenza della decisione, il candidato è ammesso a sostenere l'esame sotto condizione.

Art. 45.

(Modalità della pratica per l'iscrizione nell'albo speciale)

La pratica per l'ammissione all'esame per l'iscrizione nell'albo speciale ha una durata di due anni e si svolge sotto la direzione e la responsabilità dell'avvocato presso il quale si compie.

CAPO III

DEGLI ESAMI

Art. 46.

*(Periodicità e carattere
dell'esame di abilitazione)*

L'esame per l'abilitazione all'esercizio della professione di avvocato è indetto ogni anno con deliberazione del Consiglio nazionale forense.

L'esame ha carattere preminentemente professionale.

Art. 47.

*(Sedi e commissioni esaminatrici
per gli esami di avvocato)*

L'esame per l'abilitazione all'esercizio della professione di avvocato è unico in tutto il territorio della Repubblica e si svolge presso ciascun distretto di corte d'appello.

Le commissioni esaminatrici sono nominate dal Consiglio nazionale forense e sono composte da cinque avvocati, scelti tra gli iscritti nell'albo da almeno dieci anni, uno dei quali con funzioni di presidente, e da due magistrati con funzioni non inferiori a quelle di consigliere di corte di appello, designati dai consigli giudiziari. Il presidente inoltre deve essere iscritto nell'albo speciale delle giurisdizioni superiori e rivestire la qualifica di professore di ruolo di discipline giuridiche nelle Università o negli istituti superiori.

Debbono essere chiamati a far parte delle commissioni un presidente e sei membri supplenti che abbiano gli stessi requisiti degli effettivi.

I supplenti intervengono ai lavori delle commissioni in sostituzione di qualsiasi membro effettivo.

Art. 48.

*(Prove scritte ed orali
per gli esami di avvocato)*

Le prove scritte sono cinque ed hanno per oggetto: il diritto civile, la procedura civile, il diritto penale, la procedura penale, il diritto amministrativo. I temi sono assegnati dal Consiglio nazionale forense.

La prova orale verte, oltre che su quelle di cui al precedente comma, sulle seguenti materie: diritto costituzionale, diritto del lavoro, diritto tributario, ordinamento forense.

Art. 49.

(Ammissione all'esame)

Sull'ammissione all'esame delibera, in base ai titoli, la commissione esaminatrice.

Contro la deliberazione della commissione esaminatrice che neghi l'ammissione il candidato escluso può reclamare nel termine di giorni dieci dalla relativa comunicazione al Consiglio nazionale forense.

In pendenza della decisione, il candidato è ammesso a sostenere l'esame sotto condizione.

Non può essere ammesso all'esame il candidato che, dopo aver compiuto la pratica ed ottenuto il certificato di cui all'articolo 44 abbia lasciato trascorrere tre anni prima di presentarsi.

È vietato sostenere l'esame di abilitazione in sede diversa da quella in cui il praticante è stato iscritto, salvo che l'iscrizione nel registro dei praticanti di un diverso consiglio dell'ordine, perduri al momento del compimento della pratica, da almeno sei mesi.

È vietato, per un anno dal superamento dell'esame di abilitazione, di iscriversi nell'albo di un ordine diverso da uno di quelli facenti parte del distretto nel quale si è sostenuto l'esame.

Art. 50.

*(Sede e commissione per gli esami
di ammissione all'albo speciale)*

L'esame per l'ammissione all'albo dei patrocinanti davanti alle giurisdizioni superiori ha luogo in Roma.

La commissione esaminatrice è nominata dal Consiglio nazionale forense ed è composta da cinque avvocati, scelti tra gli iscritti da almeno dieci anni nell'albo speciale delle giurisdizioni superiori, uno dei quali con funzioni di presidente, e da due magistrati con funzioni non inferiori a quelle di consiglieri di corte di cassazione designati dal Consiglio superiore della magistratura. Il presidente deve altresì rivestire la qualifica di professore di ruolo di discipline giuridiche nelle Università o negli istituti superiori.

Debbono essere chiamati a far parte della commissione un presidente e sei membri supplenti, che abbiano gli stessi requisiti stabiliti per gli effettivi.

I supplenti intervengono ai lavori della commissione in sostituzione di qualsiasi membro effettivo.

Art. 51.

*(Prove scritte ed orali per gli esami
di ammissione all'albo speciale)*

Le prove scritte sono due. Il candidato può scegliere tra le prove seguenti: redazione di un ricorso per cassazione in materia civile, redazione di un ricorso per cassazione in materia penale, redazione di un ricorso al Consiglio di Stato in sede giurisdizionale.

I temi sono assegnati dalla commissione esaminatrice.

La prova orale consiste nella discussione di un caso giudiziario su tema assegnato quarantotto ore prima con risposta a contestazioni in seduta pubblica.

Si applicano le norme dell'articolo 49 concernenti l'ammissione all'esame ed il reclamo al Consiglio nazionale forense.

Art. 52.

(Annullamento degli esami)

I verbali di esame sono trasmessi al Consiglio nazionale forense che, entro tre mesi, può annullare gli esami stessi d'ufficio per violazione di legge.

Art. 53.

(Esclusione temporanea dagli esami)

Il candidato che non abbia superato l'esame può ripeterlo l'anno successivo; qualora non consegua l'idoneità non potrà ripresentarsi all'esame nell'anno immediatamente successivo.

TITOLO VI

DELLE ASSEMBLEE

CAPO I

DELLE ASSEMBLEE DEGLI ORDINI

Art. 54.

(Assemblee ordinarie)

Gli ordini sono convocati in assemblea ordinaria e straordinaria.

L'assemblea ordinaria ha luogo normalmente nel mese di gennaio di ciascun anno ed ha per oggetto:

- a) l'elezione del consiglio dell'ordine e dei revisori dei conti quando occorre;
- b) la discussione e l'approvazione del conto consuntivo e del bilancio preventivo.

Gli atti relativi al conto consuntivo ed al bilancio preventivo nonché la relazione dei revisori dei conti debbono essere depositati presso la segreteria del consiglio almeno dieci giorni prima della riunione dell'assemblea.

Art. 55.

(Assemblee straordinarie)

L'assemblea straordinaria è convocata dal consiglio, ogni volta che esso lo reputi opportuno, per trattare argomenti attinenti all'esercizio professionale e agli interessi dell'ordine.

Deve essere convocata quando almeno un decimo degli iscritti ne facciano domanda indicando l'oggetto da trattare.

Art. 56.

(Partecipazione alle assemblee)

Possono partecipare alle assemblee tutti gli iscritti nell'albo e nello speciale elenco di cui all'articolo 20 esclusi coloro a carico dei quali sia in atto la sospensione disciplinare.

L'assemblea è presieduta dal presidente o dal vice presidente del consiglio o dal consigliere più anziano.

Art. 57.

(Validità e deliberazioni dell'assemblea)

L'assemblea ordinaria è valida in prima convocazione se vi partecipa più della metà dei componenti dell'ordine; in seconda convocazione, da indirsi a distanza di non meno di tre giorni dalla prima, qualunque sia il numero dei partecipanti, fermo il disposto dell'articolo 59.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza di voti dei presenti.

Art. 58.

(Revisori dei conti)

Ciascun ordine, qualunque sia il numero degli iscritti, elegge tre revisori dei conti. I revisori hanno il compito di controllare la gestione finanziaria del consiglio ed accertare la regolare tenuta della contabilità, secondo quanto prescritto dall'articolo 2403 del codice civile, in quanto applicabile.

Art. 59.

*(Votazione per l'elezione del consiglio
dell'ordine e dei revisori dei conti)*

Per l'elezione del consiglio dell'ordine e dei revisori dei conti, anche se si tratti di assemblea in seconda convocazione, è richiesta la partecipazione alla votazione di almeno un quarto degli iscritti nell'albo.

Il voto è segreto e si dà per mezzo di schede uniformi distribuite dal consiglio dell'ordine: ciascun elettore può indicare un numero di voti non superiore a quello dei componenti da eleggere.

Sono eletti al primo scrutinio i candidati che abbiano ottenuto il suffragio della maggioranza assoluta dei votanti.

Art. 60.

(Candidature)

Negli ordini che hanno più di trecento, cinquecento o mille iscritti, l'elezione avviene su proposte di candidature firmate rispettivamente da quindici, venticinque e cinquanta elettori proponenti.

Le proposte di candidatura per l'elezione dei revisori dei conti debbono essere distinte da quelle per l'elezione dei componenti del consiglio dell'ordine.

Almeno dieci giorni liberi prima di quello fissato per le elezioni, le proposte di candidatura debbono essere presentate presso l'ordine da due firmatari, che certificano l'autenticità delle firme degli altri. Le certificazioni non veritiere comportano la sospensione dall'esercizio professionale per un periodo non inferiore a tre mesi.

Entro i quattro giorni successivi devono essere depositate le accettazioni dei candidati.

Il consiglio, tre giorni liberi prima delle elezioni affigge all'albo delle comunicazioni dell'ordine il nome dei candidati accettanti. I voti dati a persone non iscritte o non accettanti sono nulli e non sono menzionati nominativamente nei verbali di scrutinio.

Art. 61.

(Votazioni di ballottaggio)

Quando tutti o parte dei candidati non raggiungono la maggioranza assoluta richiesta per l'elezione, il presidente dichiara nuovamente convocata l'assemblea per la votazione di ballottaggio.

Partecipano al ballottaggio in numero doppio di quello dei posti non coperti al primo scrutinio, i candidati che, non avendo raggiunto la maggioranza occorrente per essere eletti, hanno ottenuto tra i non eletti il maggior numero di voti, purchè abbiano ottenuto almeno il 10 per cento dei voti.

In caso di parità di voti è preferito il candidato avente maggiore anzianità di iscrizione, e nel caso di uguale anzianità di iscrizione il maggiore di età.

Art. 62.

(Ricorsi al Consiglio nazionale forense in materia elettorale)

Contro i risultati delle elezioni ogni iscritto nell'albo, entro dieci giorni dalla proclamazione, può proporre ricorso al Consiglio nazionale forense, il quale decide entro sessanta giorni.

Il Consiglio nazionale forense può annullare d'ufficio i risultati delle elezioni a norma dell'articolo 83.

Art. 63.

(Validità, voti e pareri delle assemblee straordinarie)

Per la validità dell'assemblea straordinaria si applica il primo comma dell'articolo 57.

I voti e pareri approvati in assemblea straordinaria sono affissi nell'albo delle comunicazioni dell'ordine e inseriti negli atti del consiglio.

Su tali voti o pareri il consiglio è tenuto a manifestare con deliberazione motivata il proprio avviso entro il termine di due mesi,

facendone affissione come al comma precedente.

Nell'affissione e nelle comunicazioni ufficiali dei voti e pareri delle assemblee straordinarie si fa menzione del numero degli iscritti aventi diritto a parteciparvi, di quello dei partecipanti e dell'esito della votazione.

CAPO II

DELLE ASSEMBLEE DISTRETTUALI

Art. 64.

(Sede e costituzione)

Le assemblee distrettuali si riuniscono presso la sede di ogni corte d'appello su convocazione del presidente del consiglio dell'ordine ivi istituito, e sono composte da un delegato di ciascun ordine del distretto nominato dal rispettivo consiglio tra i propri componenti.

Ogni delegato ha nell'assemblea distrettuale un numero di voti proporzionato al numero degli iscritti all'ordine che egli rappresenta e precisamente un voto per ogni cento iscritti o frazione di cento fino a duecento iscritti, un ulteriore voto per ogni duecento iscritti o frazione di duecento fino a ottocento iscritti, ed un ulteriore voto ogni trecento iscritti o frazione di trecento oltre gli ottocento.

Le assemblee sono ordinarie o straordinarie.

Art. 65.

(Assemblee ordinarie)

L'assemblea ordinaria si riunisce su convocazione a norma dell'articolo 119, lettera e), per la nomina dei componenti del Consiglio nazionale forense; per la sua validità si richiede che siano presenti almeno due delegati e che sia rappresentata la maggioranza degli iscritti nel distretto.

L'elezione avviene a maggioranza assoluta dei voti rappresentati. Valgono per quanto applicabili, le disposizioni dell'articolo 59, terzo comma, e dell'articolo 61.

Art. 66.

(Assemblee straordinarie)

L'assemblea straordinaria è convocata per trattare gli argomenti di cui al primo comma dell'articolo 55.

La convocazione è fatta dal consiglio dell'ordine istituito presso la sede di corte d'appello quando esso lo ritenga opportuno o ne facciano domanda tanti consigli che rappresentino almeno un decimo degli iscritti del distretto.

Essa è valida qualunque sia il numero degli iscritti rappresentati: si osservano in quanto applicabili le disposizioni dell'articolo 63.

TITOLO VII

DEL CONSIGLIO DELL'ORDINE

Art. 67.

(Elezione e composizione)

Il consiglio dell'ordine è eletto dall'assemblea ed è composto:

di cinque membri, se il numero degli iscritti non superi i cento;

di nove, se supera i cento, ma non i trecento;

di undici, se supera i trecento, ma non i seicento;

di quindici, se supera i seicento, ma non i millecinquecento;

di diciannove, se supera i millecinquecento.

Art. 68.

(Eleggibilità)

Sono eleggibili gli avvocati iscritti nell'albo dell'ordine e negli elenchi speciali di cui all'articolo 20, che non siano mai stati colpiti da sanzioni disciplinari eccettuato l'avvertimento e che abbiano l'anzianità di iscrizione non inferiore a cinque anni.

Art. 69.

(Funzioni del consiglio)

Il consiglio esercita, nella circoscrizione territoriale dell'ordine, i compiti stabiliti dall'articolo 2.

In particolare:

- a) vigila alla conservazione dell'indipendenza e del decoro professionale;
- b) provvede alla tenuta dell'albo degli iscritti e del registro dei praticanti;
- c) esercita la funzione disciplinare;
- d) sorveglia l'esercizio della pratica forense;
- e) promuove e favorisce tutte le iniziative atte a rendere efficace tale pratica ed a elevare la cultura degli iscritti e il prestigio dell'ordine;
- f) vigila sul modo in cui gli iscritti espletano gli incarichi ricevuti secondo le norme sulla difesa dei non abbienti;
- g) dà pareri sulla liquidazione di onorari;
- h) interviene su richiesta anche di una sola delle parti e, ove lo ritenga opportuno, anche d'ufficio, nelle contestazioni insorte tra gli iscritti ed i clienti in dipendenza dell'esercizio professionale, adoperandosi per comporre e per prendere in mancanza i provvedimenti del caso;
- i) tutela gli interessi professionali adoperandosi per promuovere la collaborazione degli iscritti, con opportune iniziative ed anche con la pubblicazione di notiziari;
- l) presta assistenza agli iscritti in ogni forma utile ed opportuna, senza pregiudizio di quanto disposto dalla legge 8 gennaio 1952, n. 6;
- m) nomina gli avvocati per la rappresentanza e difesa delle persone che, non avendo potuto ottenere l'opera di professionisti di loro fiducia, ne facciano richiesta;
- n) dà, nel caso di decesso o di perdurante impedimento di un iscritto, a richiesta ed a spese di chi vi abbia interesse, i provvedimenti opportuni per la consegna degli atti e documenti;
- o) provvede a quanto altro stabilito dalle leggi e dai regolamenti.

Art. 70.

(Cariche e durata del consiglio)

Il consiglio elegge tra i suoi componenti un presidente e un vice presidente, un segretario e, occorrendo, un vice segretario, nonché un tesoriere.

Il vice presidente sostituisce il presidente in caso di sua assenza o impedimento.

Nella prima seduta il consiglio nomina, altresì, i componenti della commissione di esami prevista dall'articolo 35.

Il consiglio dura in carica tre anni. I suoi componenti scaduti di carica sono rieleggibili. Il componente di un consiglio il quale senza giustificato motivo non intervenga alle sedute per cinque volte consecutive, decade dall'ufficio. La decadenza deve essere dichiarata dal consiglio che proclama eletto in sua vece il candidato che nelle ultime elezioni abbia avuto tra i non eletti il maggior numero di voti. Lo stesso avviene in caso di decesso, dimissioni o cancellazione dall'albo.

Ove questa sostituzione non sia possibile, o sia avvenuta per più di due componenti, provvede il Consiglio nazionale forense a norma dell'articolo 73, lettera a).

Art. 71.

(Riunioni)

Le riunioni del consiglio sono convocate periodicamente con la frequenza richiesta dal numero e dall'importanza degli affari da trattare.

Sono presiedute dal presidente o dal vice presidente o, in loro mancanza, dal consigliere più anziano per iscrizione.

Per la loro validità è necessaria la partecipazione della maggioranza assoluta di voti dei presenti.

Art. 72.

(Bilanci, spese e contributi)

Il consiglio provvede all'amministrazione dei beni e alla gestione finanziaria dell'or-

dine, compilando annualmente il bilancio preventivo e il conto consuntivo.

Entro i limiti necessari a coprire le spese di detta gestione è autorizzato:

a) a stabilire con l'osservanza del limite massimo previsto dall'articolo 119, lettera s), un contributo annuale uguale per tutti gli iscritti. Qualora l'assemblea in sede di approvazione del bilancio preventivo lo ritenga opportuno, al contributo potrà essere aggiunto un supplemento proporzionale ai redditi degli iscritti assoggettati all'imposta di ricchezza mobile e non superiore al doppio del contributo stesso;

b) a stabilire diritti per le iscrizioni nell'albo e nel registro dei praticanti, per il rilascio di certificati, copie e tessere e per i pareri sugli onorari.

Coloro che non versino il contributo fissato possono essere sospesi fino alla data del pagamento, osservate le forme stabilite dall'articolo 102 per l'avvertimento.

Il consiglio riscuote dai propri iscritti il contributo annuale, nonchè il contributo dovuto al Consiglio nazionale di cui al secondo comma, lettera b), dell'articolo 121 secondo le norme della legge sulla riscossione delle imposte dirette, osservati la forma ed i termini in essa stabiliti. L'esattore versa i contributi al ricevitore provinciale e questi al consiglio dell'ordine, il quale provvede a rimettere al Consiglio nazionale l'importo del contributo ad esso spettante.

Per la disciplina giuridica ed economica del personale dell'ordine si osservano le disposizioni contenute nell'articolo 11 del decreto legislativo 5 agosto 1947, n. 778, ratificato dalla legge 20 ottobre 1951, n. 1349.

Art. 73.

(Scioglimento del consiglio)

Il consiglio dell'ordine può essere sciolto:

a) da parte del Consiglio nazionale forense quando compia gravi violazioni di legge, quando non corrisponda all'invito di adempiere doveri di ufficio e di osservare le norme di legge ovvero quando per dimis-

sioni o per altra causa non sia in grado di funzionare;

b) da parte del Ministro di grazia e giustizia, sentito il Consiglio nazionale forense, quando compia gravi violazioni di legge.

In ogni caso di scioglimento, il Consiglio nazionale forense nomina un commissario straordinario con tutti i poteri del consiglio esclusi quelli disciplinari.

Il commissario convoca, non oltre quattro mesi dalla nomina, l'assemblea dell'ordine per l'elezione del nuovo consiglio.

TITOLO VIII

DELLA TENUTA DELL'ALBO

Art. 74.

(Norme generali)

L'albo è stampato almeno ogni due anni ed è pubblico. Copia di esso è comunicata al Ministero di grazia e giustizia, ai capi della corte di appello, dei tribunali e delle preture del distretto, nonchè al Consiglio nazionale forense e alla Cassa nazionale di previdenza e di assistenza, e deve rimanere permanentemente affisso all'ingresso di ogni sede di uffici giudiziari.

Art. 75.

(Provvedimenti per la tenuta dell'albo)

Il consiglio provvede alla tenuta dell'albo e del registro dei praticanti mediante i seguenti provvedimenti;

- a) iscrizione e reiscrizione;
- b) trasferimento;
- c) cancellazione;
- d) sospensione;
- e) radiazione.

I provvedimenti di cui alle lettere d) ed e) sono regolati dalle norme del titolo IX della presente legge.

Art. 76.

(Iscrizioni)

Le iscrizioni sono deliberate su domanda documentata.

Il richiedente deve allegare alla domanda una dichiarazione scritta con la quale afferma sul proprio onore di non trovarsi in alcuno dei casi di incompatibilità o indegnità previsti dalla legge.

Nei casi di dichiarazione falsa, il professionista, che in base ad essa abbia ottenuto l'iscrizione, incorre nelle pene stabilite dall'articolo 495 del codice penale ed è radiato dall'albo. Se l'incompatibilità sia nel frattempo cessata è sottoposto a procedimento disciplinare.

Per accertare il requisito della condotta il consiglio ha il diritto di farsi rilasciare, a norma dell'articolo 606, secondo comma, del codice di procedura penale, il certificato penale generale del richiedente l'iscrizione e altresì la copia di ogni sentenza civile o penale o di atti e provvedimenti penali che lo riguardino, a norma dell'articolo 165 del codice stesso.

Il consiglio può richiedere agli enti, uffici ed amministrazioni pubbliche le informazioni di cui dispongono e copia delle note caratteristiche e di qualificazione.

Il consiglio non può deliberare il rigetto della domanda per motivi di incompatibilità o indegnità se non dopo aver debitamente citato l'interessato per essere sentito, con l'assegnazione di un termine a comparire non minore di dieci giorni.

Art. 77.

(Trasferimenti)

L'avvocato, quando trasferisce la propria residenza in altro distretto, ha l'obbligo di chiedere il trasferimento dell'iscrizione nell'albo del nuovo ordine.

A tale scopo presenta domanda al consiglio dell'ordine presso il quale intende trasferirsi allegando il nulla osta del consiglio dell'ordine di provenienza.

Il nulla osta non è accordato a chi è sottoposto a procedimento penale o disciplinare, oppure sospeso dall'esercizio professionale.

Il consiglio dell'ordine del luogo ove l'avvocato si è trasferito, cui il consiglio di provenienza invia il fascicolo personale del richiedente, accerta la sussistenza attuale di tutti i requisiti di legge.

L'avvocato mantiene nel nuovo albo l'anzianità che aveva nel precedente.

Analoghe disposizioni valgono per il trasferimento dei praticanti qualunque sia la durata dell'iscrizione nel registro da cui si chiede il trasferimento. I periodi di pratica, compiuti presso vari ordini, si cumulano, esclusi quelli di durata inferiore a sei mesi, ferme le disposizioni degli articoli 37 e 39.

Art. 78.

(Cancellazione)

La cancellazione è deliberata d'ufficio ovvero su richiesta dell'interessato:

- a) nei casi di incompatibilità;
- b) quando viene a mancare qualcuno dei requisiti menzionati dall'articolo 39 e previsti dalle lettere a) e b) dell'articolo 31;
- c) quando non è osservato l'obbligo della residenza;
- d) quando l'iscritto, senza giustificato motivo, non ha prestato giuramento nei termini fissati dal consiglio dell'ordine;
- e) quando l'interessato rinuncia alla iscrizione.

Non può essere cancellato chi è sottoposto a procedimento penale o disciplinare od è sospeso dall'esercizio professionale per motivi disciplinari.

Il consiglio prima di deliberare la cancellazione cita l'interessato per essere sentito.

Art. 79.

(Sospensione cautelare)

Quando un iscritto nell'albo è sottoposto a giudizio di interdizione o di inabilitazione

e nei suoi confronti sono stati presi provvedimenti di cui all'ultimo comma degli articoli 419 e 420 del codice civile, il pubblico ministero ne dà comunicazione al consiglio dell'ordine. Questo, in attesa di deliberare la cancellazione per mancanza del requisito previsto dalla lettera *b*) dell'articolo 31, ha la facoltà di deliberare la sospensione cautelare fino all'esito del giudizio, secondo il disposto degli ultimi due commi dell'articolo 104 della presente legge.

Art. 80.

(Reiscrizione)

L'avvocato cancellato dall'albo ha diritto di essere reiscritto, qualora dimostri la cessazione delle cause che hanno determinato la cancellazione e la sussistenza attuale di tutti i requisiti di legge.

Art. 81.

(Revisione biennale)

Il consiglio, fermo il potere di adottare in ogni momento i provvedimenti previsti dagli articoli precedenti, deve eseguire almeno ogni due anni la revisione generale dell'albo per verificare negli iscritti l'esistenza attuale dei requisiti di legge.

Per un mese prima dell'inizio della revisione, il consiglio deve tenere affisso nell'albo delle comunicazioni dell'ordine un avviso agli iscritti sul dovere di denunciare la cessazione dell'effettivo esercizio professionale o le altre cause che impediscano il mantenimento della iscrizione.

Nella revisione il consiglio deve tener conto anche dei fatti precedenti alla iscrizione, qualora siano stati ignorati all'atto della medesima.

La cancellazione è pronunciata a norma dell'articolo 78 salvo che nella revisione siano stati accertati fatti tali da giustificare la apertura di un procedimento disciplinare.

Art. 82.

(Ricorsi)

Tutti i provvedimenti in materia di tenuta dell'albo e del registro dei praticanti sono presi con deliberazione motivata dal consiglio dell'ordine. I provvedimenti sono subito notificati, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, all'interessato ed al Consiglio nazionale forense e comunicati al pubblico ministero.

Contro tali provvedimenti l'interessato o il pubblico ministero possono ricorrere, anche per il merito, al Consiglio nazionale forense entro venti giorni dalla notificazione o comunicazione.

Il ricorso dell'interessato ha effetto sospensivo, fuorchè nel caso previsto dall'articolo 79.

Art. 83.

(Annullamento d'ufficio)

Il Consiglio nazionale forense, entro tre mesi dalla notificazione, può d'ufficio annullare per incompetenza, eccesso di potere o violazione di legge ogni provvedimento dei consigli dell'ordine in materia di tenuta dell'albo e del registro dei praticanti.

Art. 84.

(Sostituzione del Consiglio nazionale forense ai consigli dell'ordine)

Qualora il consiglio non provveda su una domanda di iscrizione, di trasferimento o di cancellazione, entro tre mesi dalla presentazione della domanda, l'interessato può, entro trenta giorni dalla scadenza del termine, ricorrere al Consiglio nazionale forense, che decide nel merito nel più breve tempo possibile.

TITOLO IX

DELLA FUNZIONE DISCIPLINARE

CAPO I

POTERE E PROCEDIMENTO DISCIPLINARE

Art. 85.

(Oggetto del potere disciplinare)

Formano oggetto del potere disciplinare le infrazioni alle regole di condotta di cui all'articolo 8.

Si considerano come infrazioni particolarmente gravi l'accaparramento di clientela, il patto quota-lite ed ogni forma di richiamo pubblicitario.

Art. 86.

(Competenza)

La competenza a procedere disciplinarmente appartiene tanto al consiglio dell'ordine dove l'incolpato è iscritto quanto al consiglio dell'ordine nella cui circoscrizione è avvenuto il fatto, ed è determinata dalla prevenzione.

L'incolpato, componente di un consiglio dell'ordine, è giudicato dal consiglio avente sede presso la corte d'appello; l'incolpato, componente di un consiglio dell'ordine con sede presso la corte d'appello, è giudicato dal consiglio dell'ordine avente sede presso la corte d'appello viciniore; l'incolpato, iscritto soltanto nell'albo speciale per le giurisdizioni superiori, è giudicato dal consiglio dell'ordine di Roma o da quello nella cui giurisdizione è avvenuto il fatto, a norma del comma precedente.

Art. 87.

(Ricusazione e astensione)

Nel giudizio disciplinare si osservano, in quanto applicabili, le norme sulla ricusazio-

ne e sulla astensione stabilite dal codice di procedura penale.

Art. 88.

(Apertura del procedimento disciplinare)

Il consiglio dell'ordine procede disciplinarmente d'ufficio, in base a dirette informazioni o su denuncia, ovvero su richiesta del pubblico ministero, su ricorso dell'interessato o su rapporto dell'autorità giudiziaria.

L'autorità giudiziaria di ogni ordine e grado dà immediatamente notizia al consiglio dell'ordine, dove il professionista è iscritto, di ogni procedimento in corso ai sensi e per gli effetti dell'eventuale applicazione dell'articolo 3 del codice di procedura penale. Per gli iscritti soltanto nell'albo speciale, la notizia è comunicata al consiglio dell'ordine di Roma ed a quello nella cui circoscrizione è avvenuto il fatto.

Dette autorità danno notizia al consiglio dell'ordine di ogni provvedimento giudiziale che, a norma della presente legge, può dar luogo a procedimento disciplinare.

Art. 89.

(Istruzione preliminare)

Quando il consiglio dell'ordine non decide l'archiviazione, il presidente delega un consigliere per l'istruzione preliminare.

Il professionista o il praticante, che, invitato a comparire in un procedimento disciplinare contro altri, non si presenta senza giustificato motivo al consigliere istruttore o non gli fornisce le informazioni chieste entro il termine assegnatogli, può essere sottoposto a procedimento disciplinare.

Art. 90.

*(Comunicazione della nomina
del consigliere per l'istruzione)*

Quando il procedimento disciplinare è aperto dal consiglio dell'ordine nella cui cir-

coscrizione è avvenuto il fatto ed è nominato il consigliere per la istruzione preliminare, ne è data immediata comunicazione al presidente del consiglio dell'ordine presso il quale l'incolpato è iscritto.

Quando il procedimento è aperto davanti al consiglio dell'ordine dove l'incolpato è iscritto, il presidente procede immediatamente alla comunicazione prevista dal comma precedente al presidente del consiglio dell'ordine nella cui circoscrizione il fatto è avvenuto.

In entrambi i casi il consiglio dell'ordine, cui è inviata la comunicazione, ha facoltà di trasmettere, fino al momento della udienza, proprie osservazioni scritte al consiglio dell'ordine che procede. Queste osservazioni sono lette in udienza dal consigliere relatore.

Art. 91.

(Ricorso al procuratore della Repubblica)

In ogni fase del procedimento il presidente del consiglio dell'ordine ha facoltà di chiedere, anche tramite il procuratore della Repubblica, informazioni ed accertamenti necessari all'esercizio del potere disciplinare.

Art. 92.

(Deliberazione dopo il compimento dell'istruzione preliminare)

Compiuta l'istruzione preliminare il consiglio dell'ordine delibera non essere luogo a giudizio disciplinare ovvero dichiara aperto il relativo procedimento. In tal caso nomina un consigliere relatore, che può essere lo stesso incaricato dell'istruzione preliminare, e formula il capo di incolpazione con la indicazione del fatto per cui si procede. Ne cura la notificazione mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento all'incolpato assegnandogli un termine non minore di dieci giorni per proporre la difesa scritta.

Il consiglio dell'ordine, in base alla difesa scritta, o ad ulteriore istruzione, decide per il proscioglimento o per il rinvio a dibattimento. L'istruzione preliminare non deve superare i sei mesi. In caso di comprovata necessità il Consiglio nazionale forense può autorizzare una sola proroga non superiore a quattro mesi.

Art. 93.

(Atti preliminari al dibattimento)

Quando è deciso il rinvio a dibattimento, il presidente del consiglio dell'ordine fissa la data dell'udienza; ordina la citazione dell'incolpato, con l'assegnazione, a pena di nullità, di un termine a comparire non minore di quindici giorni e dà le altre disposizioni occorrenti. Copia della citazione è comunicata al pubblico ministero.

Art. 94.

(Composizione del collegio giudicante)

Durante tutto il dibattimento la composizione del collegio, formato da almeno tre quinti dei membri del consiglio dell'ordine, è immutabile.

Venendo meno uno o più componenti, il dibattimento continua ma senza sostituzione dei componenti mancanti sempre che a decidere siano almeno i due terzi dei componenti il collegio.

Art. 95.

(Dei mezzi di prova)

Il consiglio dell'ordine in sede disciplinare esercita i più ampi poteri istruttori per la ricerca della verità. È in facoltà dell'incolpato e del pubblico ministero proporre nuove prove in sede di dibattimento.

Le prove orali sono assunte in udienza ed è consentito alle parti di interrogare direttamente i testimoni ed i consulenti tecnici. Il presidente, ove sorga opposizione,

decide senza formalità sull'ammissibilità delle domande.

Si applicano ai testimoni le norme degli articoli 142, 358, 359 del codice di procedura penale.

Art. 96.

(Del dibattimento)

Il dibattimento si svolge in udienza non pubblica salvo diversa richiesta dell'incolpato.

L'incolpato è difeso da un solo avvocato o si difende personalmente. Ove, senza giustificato motivo, non compaia, si procede in contumacia.

È in facoltà del pubblico ministero intervenire nel dibattimento e svolgere oralmente le proprie richieste; successivamente il difensore espone le ragioni della difesa. L'incolpato ha per ultimo la parola. Chiuso il dibattimento il consiglio si ritira per deliberare ed il presidente, quindi, dà lettura del dispositivo in udienza.

Art. 97.

(Del cancelliere)

In ogni fase del procedimento le funzioni di cancelliere sono svolte dal segretario del consiglio dell'ordine o da altro consigliere nominato dal presidente.

Art. 98.

(Decisione)

La decisione contiene:

- a) l'incolpazione;
- b) i motivi di fatto e di diritto;
- c) il dispositivo.

La motivazione è estesa dal relatore, a meno che il presidente non ritenga di estenderla personalmente o di affidarla ad altro giudice.

Il proscioglimento è pronunciato con la formula: « non essere luogo a provvedimento disciplinare ».

CAPO II

SANZIONI DISCIPLINARI

Art. 99.

(Richiamo verbale)

Il consiglio, nel caso di mancanza lieve o scusabile, può delegare il presidente a rivolgere, nel proprio ufficio o in una comune seduta del consiglio stesso, un richiamo verbale all'incolpato.

Questo richiamo non ha carattere di sanzione disciplinare. Può essere rivolto, per deliberazione del consiglio non menzionata nella decisione, anche dopo che il giudizio disciplinare si sia chiuso con una assoluzione.

Art. 100.

(Sanzioni disciplinari)

Le sanzioni disciplinari da applicare secondo i casi sono:

- 1) l'avvertimento, con il quale si contesta la mancanza commessa e si richiama l'incolpato ai suoi doveri;
- 2) la censura, biasimo formale per la trasgressione accertata;
- 3) la sospensione dall'esercizio della professione o dalla pratica per un tempo non inferiore a due mesi e non maggiore a due anni, fermo quanto stabilito nell'articolo 104;
- 4) la radizione dall'albo o dal registro dei praticanti.

Art. 101.

(Potere discrezionale del consiglio nell'applicazione delle sanzioni disciplinari)

Ove la legge non stabilisca diversamente, il consiglio dell'ordine applica la sanzione che meglio ritenga adeguata alle circostanze e alla gravità della mancanza disciplinare, indicandone i motivi.

La sospensione dall'esercizio professionale o dalla pratica non può essere inflitta più di due volte.

Art. 102.

(Avvertimento)

Quando il consiglio, in seguito ad istruzione preliminare, a norma dell'articolo 89, ritenga che non vi sia luogo a sanzione più grave dell'avvertimento, delega il presidente a comunicare l'avvertimento all'interessato mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, o anche con comunicazione orale di cui sia redatto verbale.

L'interessato può, con domanda scritta presentata all'ordine entro i successivi quindici giorni, chiedere che sull'addebito mosso si faccia luogo a dibattimento disciplinare.

Dopo il dibattimento il consiglio decide, senza essere vincolato dalla decisione precedente, e può anche applicare una sanzione più grave ove le circostanze dimostrino nell'incolpato manifesta incomprensione dei doveri la cui violazione gli è stata contestata.

La decisione in seguito a dibattimento è sempre notificata a norma dell'articolo 109.

Art. 103.

*(Radiazione di diritto o facoltativa,
in seguito a condanna penale)*

Incorre di diritto nella radiazione dall'albo l'avvocato che con sentenza penale passata in giudicato:

a) sia stato condannato per un reato non colposo per il quale la legge prevede la reclusione, sola o congiunta con altra pena, superiore al massimo a due anni;

b) sia stato condannato all'interdizione dai pubblici uffici, perpetua o di durata superiore a due anni, o all'interdizione dalla professione per uguale durata.

Nei casi previsti sotto le due precedenti lettere a) e b) la radiazione di diritto è pronunciata anche quando la condanna penale,

passata in giudicato, si riferisca a fatti anteriori all'iscrizione nell'albo, purchè il passaggio in giudicato della sentenza penale sia posteriore a tale iscrizione nell'albo, o la sentenza medesima fosse ignota al consiglio al momento dell'iscrizione del condannato nell'albo.

La radiazione di diritto prevista dai precedenti commi non richiede procedimento disciplinare ed è immediatamente esecutiva nonostante il ricorso; il consiglio deve sentire previamente l'interessato.

In ogni altro caso di condanna a pena o misura di sicurezza pronunciata con sentenza penale passata in giudicato, il consiglio può applicare la radiazione o altra sanzione disciplinare secondo le circostanze, seguendo le norme del procedimento disciplinare.

Art. 104.

*(Sospensione di diritto o facoltativa,
in seguito a procedimento disciplinare)*

Oltre i casi di sospensione dall'esercizio della professione previsti dal codice penale, importano di diritto la sospensione dall'esercizio professionale:

- a) l'emissione di un mandato o di un ordine di cattura;
- b) l'interdizione dai pubblici uffici o la interdizione dalla professione per effetto di sentenza penale passata in giudicato, per una durata non superiore ai due anni;
- c) il ricovero in un manicomio giudiziario, in una casa di cura e custodia in seguito a procedimento penale.

La sospensione di diritto prevista dai precedenti commi non richiede procedimento disciplinare ed è immediatamente esecutiva nonostante reclamo. Il consiglio deve citare previamente l'interessato per sentirlo.

In ogni altro caso di procedimento penale in corso contro un avvocato il consiglio ha facoltà di ordinare la sospensione cautelare del medesimo dall'esercizio professionale fino all'esito del procedimento.

La sospensione cautelare non può essere pronunciata senza che il consiglio abbia

debitamente citato l'interessato per essere sentito.

La sospensione di diritto o facoltativa prevista dal presente articolo non è soggetta al limite di durata stabilito dal numero 3) dell'articolo 100.

La sospensione cautelare può essere disposta anche nel caso di procedimenti disciplinari di particolare gravità.

Art. 105.

*(Giudizio disciplinare
dopo il giudizio penale)*

Fermi gli articoli precedenti, chi è stato sottoposto a procedimento penale, anche se definito in sede istruttoria, è sottoposto, qualora non sia stato radiato a termini dell'articolo 103, a procedimento disciplinare per il fatto che ha formato oggetto dell'imputazione, salvo che la sentenza di proscioglimento sia stata pronunciata perchè il fatto non sussiste o l'imputato non lo ha commesso.

Si osserva nel giudizio disciplinare l'articolo 28 del codice di procedura penale.

Qualora il giudizio disciplinare successivo al procedimento penale dia luogo all'applicazione della sospensione, nella durata di essa è computato anche il periodo trascorso in conseguenza della sospensione cautelare.

Art. 106.

(Fatti costituenti reato)

Se nel fatto oggetto del procedimento disciplinare il consiglio ravvisa gli elementi di un reato, deve trasmettere gli atti al pubblico ministero e sospendere il procedimento.

Art. 107.

*(Clausola di esecuzione provvisoria
della radiazione e della sospensione)*

Fermo il disposto degli articoli 103 e 104, il consiglio, nell'applicare la sanzione disciplinare della radiazione o della sospensione,

può sempre ordinarne l'esecuzione provvisoria nonostante ricorso.

Art. 108.

(Spese del giudizio disciplinare)

Alla sanzione disciplinare può essere aggiunta la condanna a rimborsare all'ordine le spese del giudizio.

CAPO III

IMPUGNAZIONE ED EFFETTI DELLE DECISIONI

Art. 109.

(Ricorsi contro le decisioni disciplinari)

La decisione disciplinare è notificata integralmente a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento all'interessato, entro venti giorni dalla lettura del dispositivo in udienza ed è comunicato al pubblico ministero presso il tribunale ove ha sede il consiglio dell'ordine, al procuratore generale presso la corte di cassazione e al difensore.

L'interessato, personalmente o a mezzo del difensore, ed il pubblico ministero presso il tribunale ove ha sede il consiglio dell'ordine possono ricorrere al Consiglio nazionale forense entro venti giorni dalla notificazione o comunicazione; il procuratore generale presso la corte di cassazione ha facoltà di proporre ricorso entro quaranta giorni dalla comunicazione. Tutti i ricorsi possono investire la decisione anche per motivi di merito.

Il ricorso ha effetto sospensivo salvo i casi in cui la decisione, a norma degli articoli 103 e 104, è immediatamente esecutiva per legge ovvero è dichiarata tale dal consiglio dell'ordine, a norma dell'articolo 107.

Contro la dichiarazione del consiglio dell'ordine di immediata esecutorietà, il ricorso è proponibile solo per incompetenza, eccesso di potere o violazione di legge.

Nel caso di cui all'articolo 107, fino al momento della decisione, è data facoltà al

presidente del Consiglio nazionale forense, a istanza dell'interessato, di sospendere provvisoriamente l'esecuzione.

Durante tutto lo svolgimento del dibattimento la composizione del collegio è immutabile. Ove venissero meno, per ragioni di forza maggiore, uno o più componenti, il dibattimento continua senza sostituzione dei componenti mancanti, sempre che a decidere siano almeno in nove.

Art. 110.

(Revocazione)

Decorsi inutilmente i termini stabiliti nell'articolo precedente per le impugnazioni, la decisione disciplinare è impugnabile per revocazione dinanzi allo stesso consiglio che l'ha pronunciata, per i motivi previsti dall'articolo 395, numeri 2), 3), 4), 5) e 6), del codice di procedura civile, nel termine di giorni trenta decorrente a norma dell'articolo 326 dello stesso codice.

Art. 111.

(Pubblicità delle decisioni)

Le decisioni in sede disciplinare, diventate definitive o dichiarate immediatamente esecutive, nonchè la decisione di sospensione o radiazione a norma degli articoli 103 e 104 sono tenute affisse per estratto, per la durata di un mese, nell'albo esterno delle comunicazioni dell'ordine.

Le decisioni suddette sono inoltre comunicate all'autorità giudiziaria e ai consigli dell'ordine.

Art. 112.

(Prescrizione dell'azione disciplinare)

L'azione disciplinare si prescrive nel termine di cinque anni. Nel caso previsto dall'articolo 105, il termine decorre dal passaggio in giudicato della sentenza penale.

Si osservano, in quanto applicabili, le norme degli articoli 158, 159, 160 e 161 del codice penale sulla decorrenza, sospensione ed interruzione della prescrizione.

Art. 113.

(Effetti della decisione disciplinare)

La decisione del consiglio dell'ordine ha effetto ai soli fini disciplinari, senza pregiudizio dei diritti che possono essere connessi con i fatti che ne hanno formato oggetto.

La radiazione o la sospensione comportano l'esclusione dall'esercizio professionale o dalla pratica ed impediscono la reiscrizione nell'albo o nel registro di qualsiasi altro consiglio dell'ordine.

Art. 114.

(Reiscrizione dopo la radiazione)

Chi è stato radiato dall'albo in seguito a procedimento penale, a norma dell'articolo 103 non può essere reiscritto se non nel caso e nei modi previsti dall'articolo 23.

Ai fini dell'anzianità di iscrizione, la reiscrizione ha effetto dalla data del provvedimento del Consiglio nazionale forense, che la concede a norma dello stesso articolo.

TITOLO X

DEL CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE

Art. 115.

(Sede e composizione)

Il Consiglio nazionale forense ha sede in Roma e si compone di avvocati eletti tra gli iscritti nell'albo degli avvocati e in quello speciale per le giurisdizioni superiori, in numero di uno per ciascun distretto di corte di appello.

Dura in carica tre anni ed i suoi componenti sono rieleggibili.

Il componente del Consiglio nazionale forense, il quale senza giustificato motivo non interviene alle sedute per tre volte consecutive, decade dall'ufficio. Nel caso di vacanza causata da decadenza dall'ufficio o da de-

cesso o dimissioni di uno dei componenti del Consiglio nazionale forense, la competente assemblea distrettuale, convocata a norma dell'articolo 119, lettera e), provvede alla sua sostituzione mediante elezione suppletiva.

Art. 116.

(Elezioni)

Su convocazione del Consiglio nazionale forense uscente, da farsi almeno un mese prima della scadenza di questo, il nuovo Consiglio nazionale forense è eletto dalle assemblee distrettuali ordinarie, convocate nella propria sede, tutte nello stesso giorno.

Art. 117.

(Commissione elettorale)

La stessa assemblea distrettuale, convocata per le elezioni, nomina tra i componenti del consiglio dell'ordine costituito presso la corte d'appello un delegato destinato a far parte della commissione elettorale.

Detta commissione si riunisce in Roma, nel termine di dieci giorni dalle elezioni, presso la sede del Consiglio nazionale forense, e, nominato il suo presidente, procede, sulla base dei verbali di votazione trasmessi da ciascuna assemblea distrettuale, alle operazioni di scrutinio, alla proclamazione degli eletti ed alla convocazione del nuovo Consiglio nazionale forense.

Le modalità per tale convocazione e per l'insediamento del nuovo Consiglio sono stabilite dal regolamento.

Contro le deliberazioni della commissione elettorale, ogni interessato può proporre ricorso per incompetenza, eccesso di potere o violazione di legge al nuovo Consiglio nazionale forense, entro venti giorni dalla prima convocazione di questo.

Nel caso delle elezioni suppletive, contemplate dall'ultimo comma dell'articolo 115, il presidente del Consiglio nazionale forense provvede alla convocazione della commissione elettorale.

Art. 118.

(Cariche del Consiglio)

Il Consiglio nazionale forense nomina tra i suoi componenti il presidente, due vice presidenti, il segretario ed il tesoriere.

Il presidente rappresenta l'Ordine nazionale ad ogni effetto di legge.

I vice presidenti esercitano le funzioni ad essi delegate dal presidente.

Art. 119.

(Funzioni del Consiglio)

Il Consiglio nazionale forense esercita, anche d'ufficio, la sorveglianza ed il sindacato sul regolare funzionamento degli organi professionali e cura gli interessi dell'ordine.

In particolare:

a) decide sui ricorsi contro le deliberazioni e i provvedimenti dei consigli dell'ordine attinenti alla tenuta dell'albo e del registro dei praticanti, all'uso del titolo professionale, alla materia disciplinare e alla materia elettorale;

b) provvede all'annullamento d'ufficio nei casi previsti dagli articoli 62 e 83;

c) scioglie il consiglio dell'ordine nei casi previsti dall'articolo 73, lettera a);

d) provvede in materia di tenuta degli albi in sostituzione dei consigli a norma dell'articolo 84;

e) convoca le assemblee distrettuali per le elezioni ordinarie e suppletive nei casi previsti dagli articoli 115 e 116;

f) decide sui ricorsi contro le decisioni della commissione elettorale, di cui all'articolo 117;

g) delibera sulle materie previste dagli articoli 121 e 123;

h) decide sui conflitti di competenza tra i consigli degli ordini locali;

i) tiene l'albo speciale degli avvocati ammessi al patrocinio dinanzi alle giurisdizioni superiori;

l) è tenuto a dare pareri sui disegni di legge e di regolamento riguardanti la professione forense o attinenti all'amministrazione della giustizia;

m) indice periodicamente congressi giuridico-forensi nazionali, ne cura l'organizzazione, stabilisce le norme per il loro funzionamento;

n) si adopera affinché l'ordine sia degnamente rappresentato nelle manifestazioni culturali nazionali ed internazionali;

o) cura e promuove le relazioni con le associazioni professionali straniere;

p) promuove riunioni, inchieste e studi su argomenti di interesse professionale, curando la pubblicazione di appositi bollettini e notiziari;

q) agisce per la risoluzione pratica delle questioni professionali di carattere collettivo e per l'attuazione delle provvidenze e riforme che riguardano l'ordine;

r) esercita il potere disciplinare sui propri componenti, osserva in quanto applicabili le norme di cui al titolo IX;

s) stabilisce, ogni due anni, il limite massimo del contributo annuale dovuto dagli iscritti negli albi del consiglio dell'ordine;

t) delibera i regolamenti necessari per il proprio funzionamento.

Art. 120.

(Validità delle deliberazioni del Consiglio)

Per la validità delle riunioni del Consiglio nazionale forense occorre la presenza di sette componenti, compresi il presidente o il vice presidente.

Per le nomine di cui all'articolo 118 e per i giudizi disciplinari occorre la presenza della maggioranza dei componenti il Consiglio.

Le deliberazioni si prendono a maggioranza assoluta dei presenti.

Per la tenuta dell'albo di cui all'articolo 119, lettera i), il Consiglio delega un comitato di tre suoi componenti. Contro i provvedimenti del comitato è ammesso ricorso al Consiglio stesso che giudica senza la presenza dei componenti che hanno partecipato alla emanazione dei provvedimenti impugnati.

Art. 121.

(Bilanci, spese e contributi)

Il Consiglio provvede all'amministrazione dei beni ed alla gestione finanziaria dell'ordine, compilando annualmente, in adunanza generale, il bilancio preventivo ed il conto consuntivo.

Nei limiti necessari per coprire le spese di detta gestione, è autorizzato:

- a) a imporre diritti sulle iscrizioni nell'albo speciale e su tutte le proprie decisioni, escluse quelle in materia disciplinare;
- b) a determinare la misura del contributo annuale dovuto dagli iscritti nell'albo;
- c) a stabilire diritti per il rilascio di certificati e copie.

Per la disciplina giuridica ed economica del personale del Consiglio nazionale forense si osservano le disposizioni contenute nell'articolo 11 del decreto legislativo 5 agosto 1947, n. 778, ratificato dalla legge 20 ottobre 1951, n. 1349.

La direzione degli uffici di segreteria del Consiglio nazionale forense è affidata ad un funzionario di cancelleria con qualifica non inferiore a direttore di sezione di cancelleria designato — su proposta del Consiglio stesso — dal Ministro di grazia e giustizia tra i funzionari addetti agli uffici di segreteria dei Consigli nazionali professionali.

Lo stesso cancelliere coadiuverà il consigliere segretario del Consiglio nazionale forense anche nelle sedute giurisdizionali del Consiglio stesso.

Art. 122.

*(Ricorsi contro le decisioni
del Consiglio nazionale forense)*

Le decisioni emesse dal Consiglio nazionale forense in materia disciplinare o di tenuta dell'albo sono notificate a mezzo ufficiale giudiziario all'interessato e al procuratore generale presso la corte di cassazione. Entro il termine di trenta giorni dalla comunicazione o notificazione, l'interessato ed il procuratore generale possono ricorrere

per incompetenza, eccesso di potere o violazione di legge alle sezioni unite civili della corte di cassazione.

Il ricorso non ha effetto sospensivo. Tuttavia l'esecuzione può essere sospesa dalle sezioni unite della corte di cassazione, in camera di consiglio, su istanza del ricorrente. Il ricorso deve essere deciso nel termine di novanta giorni.

Nel caso di annullamento con rinvio, il Consiglio nazionale forense deve conformarsi alla decisione della corte circa il punto di diritto sul quale essa ha pronunciato.

È applicabile alle decisioni del Consiglio nazionale forense l'articolo 110 della presente legge.

Art. 123.

(Unione delle curie)

I presidenti dei consigli dell'ordine aventi sede nei capoluoghi dei distretti di corte d'appello ed un delegato eletto dagli altri consigli dell'ordine, per ciascun distretto, con le modalità di cui all'articolo 64, costituiscono l'Unione delle curie.

L'Unione svolge compiti di collaborazione con il Consiglio nazionale forense e con la Cassa nazionale di previdenza e di assistenza a favore degli avvocati per la tutela degli interessi morali, culturali ed economici di cui all'articolo 2 della presente legge.

Il presidente del Consiglio nazionale forense ed il presidente dell'Unione delle curie hanno diritto di convocare congiuntamente i componenti dei due consessi per la risoluzione dei problemi di maggior rilievo.

TITOLO XI

DEGLI ONORARI E DELLE SPESE

Art. 124.

(Criteri di determinazione degli onorari e delle competenze)

I criteri per la determinazione degli onorari, dei diritti e delle indennità spettanti agli avvocati in materia giudiziale e stragiudiziale.

diziale, e le relative tabelle, sono stabiliti ogni biennio con deliberazione adottata, dopo aver sentito le associazioni sindacali più rappresentative, dal Consiglio nazionale forense ed approvata dal Ministro di grazia e giustizia.

Art. 125.

(Verballi di conciliazione)

I verbali di conciliazione tra i professionisti ed i loro clienti in materia di compensi professionali, intervenuti alla presenza del presidente dell'ordine o di un consigliere da lui delegato, e sottoscritti anche dal medesimo, sono titoli esecutivi.

Essi sono depositati nella cancelleria del tribunale locale, alla quale spetta il rilascio della copia in forma esecutiva.

Art. 126.

(Giudizi definiti consensualmente)

Quando un giudizio è definito mediante accordi presi in qualsiasi forma, le parti che li hanno conclusi sono solidalmente tenute al pagamento degli onorari ed al rimborso delle spese, di cui gli avvocati che hanno partecipato al giudizio stesso durante gli ultimi tre anni siano tuttora creditori.

Art. 127.

(Procedimento di liquidazione giudiziale)

Tutte le norme stabilite dal codice di procedura civile e da leggi speciali per la liquidazione dei compensi dei professionisti legali si applicano anche ai compensi per affari stragiudiziali.

Salvi i casi di richiesta di provvedimento cautelare, il giudice non può in nessun caso giudicare su domanda attinente a compensi professionali eccedenti il minimo di tariffa, ove la parte interessata non abbia provveduto a richiedere e ad allegare agli atti del giudizio il parere del competente consiglio dell'ordine.

La liquidazione giudiziale di compensi professionali in misura non conforme al

parere del consiglio dell'ordine deve essere specificamente motivata.

Art. 128.

(Opposizione a liquidazione)

Nel caso di opposizione a decreto ingiuntivo per compensi professionali, il difensore dell'opponente deve comunicare immediatamente al consiglio dell'ordine copia dell'atto di opposizione: la trasgressione a questo dovere costituisce mancanza disciplinare.

Se il consiglio reputa che sia il caso di sperimentare la conciliazione, convoca all'uopo il professionista interessato e i difensori in causa, che sono tenuti a presentarsi.

TITOLO XII

DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Art. 129.

(Abrogazione)

Tutte le disposizioni in contrasto con la presente legge, comprese quelle relative alle agevolazioni previste da leggi o regolamenti ai fini dell'iscrizione negli albi, sono abrogate.

Art. 130.

(Dei procuratori e dei praticanti procuratori)

Salvo il disposto dell'articolo 129, i procuratori iscritti nell'albo sono iscritti di diritto in quello degli avvocati e la loro anzianità decorre dalla data della nuova iscrizione.

Possono conseguire l'iscrizione all'albo degli avvocati coloro che, avendo conseguito l'abilitazione all'esercizio della professione di procuratore, non sono iscritti all'albo professionale per incompatibilità derivante dalla qualità di impiegato dello Stato o di altri enti pubblici, quando sia venuta meno la causa di incompatibilità per effetto della cessazione dal servizio.

I praticanti procuratori proseguono nella pratica per l'abilitazione all'esame di avvocato secondo le norme del titolo V.

I praticanti, attualmente abilitati al patrocinio dinanzi alle preture, conservano tale facoltà anche se non è decorso l'anno di pratica di cui all'articolo 41.

Art. 131.

(Patrocinatori legali)

È soppressa l'attività di patrocinatore legale.

Coloro che alla data di entrata in vigore della presente legge risultano abilitati all'esercizio di detta attività, o comunque iscritti negli appositi registri, possono continuare ad esercitarla secondo le modalità e con i limiti previsti dalla disciplina vigente.

Art. 132.

(Tariffe vigenti)

Fino a nuova deliberazione adottata ai sensi dell'articolo 124, si applica la tariffa vigente alla data di entrata in vigore della presente legge; i diritti di procuratore ivi previsti sono dovuti all'avvocato per le prestazioni di rappresentanza in giudizio, nel procedimento esecutivo e nei procedimenti speciali in aggiunta agli onorari stabiliti per le prestazioni di assistenza e difesa.

Art. 133.

(Tasse di concessione governativa)

L'iscrizione nel registro dei praticanti avvocati, nell'albo degli avvocati e nell'albo speciale per il patrocinio innanzi la Suprema corte di cassazione e le altre giurisdizioni superiori, è soggetta al pagamento della tassa di concessione governativa prevista dalle vigenti disposizioni in materia.

Le tasse di cui sopra sono altresì dovute nei casi di trasferimento da un ordine all'altro e di reinscrizione nel registro o negli albi.

Art. 134.

(Norme regolamentari)

Il Ministro di grazia e giustizia entro un anno dalla pubblicazione della presente legge provvede all'emanazione delle norme regolamentari.

Art. 135.

(Entrata in vigore)

La presente legge entrerà in vigore il trentesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.